SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 agosto 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei ministri

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

Ministero della salute

Ministero della transizione ecologica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. **115**.

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell'energia e dei carburanti, nonché per contrastare l'emergenza idrica;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Art. 1.

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Art. 2.

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

«2-*bis*. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di età superiore ai 75 anni.

2-*bis*.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-*bis*, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.».

Art. 3.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Art. 4.

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 5.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Art. 6.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata

ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 7.

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 8.

Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera *a)*.

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a)* e dalla diminuzione

dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b)*, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *gross-cost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-*bis* e 6-*ter* sono abrogati.

6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo

15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

Art. 10.

Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:

a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;

c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.».

Art. 11.

Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità

1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata al 30 giugno 2023.

2. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.».

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle società da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».

4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ultimo periodo, dopo le parole «Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «, delle società da esso controllate».

Art. 12.

Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Capo II

MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Art. 13.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 14.

Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del de-

bitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 15.

Stato di emergenza derivante da deficit idrico

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».

Capo III

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 16.

Misure straordinarie in favore degli enti locali

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. All'articolo 1, comma 53-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-*bis* a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».

4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-*sexies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-*bis*, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.

7. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;

b) al comma 8-*bis*, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».

8. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

Art. 17.

Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l'anno 2022. All' onere pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

Art. 18.

Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici

1. All'articolo 9-*ter* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regio-

ni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.».

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le seguenti «, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento,».

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ad AIFA apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Art. 19.

Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*ter*, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;

b) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»;

2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-*bis*, lettera *b)*, è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-*bis*, lettera *d)*, è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA

Art. 20.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Art. 21.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transito-

ria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L' incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Art. 22.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»;

b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;

c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-*bis*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2 si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Art. 23.

Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 24.

Iniziative multilaterali in materia di salute

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla partecipazione italiana al *Financial Intermediary Fund* per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;

b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il *COVAX Advance Market Commitment.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 25.

Bonus psicologi

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 26.

Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unità»;

2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

Art. 27.

Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 28.

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva

1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro è destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di 50 euro.

Capo V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 29.

Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

1. All'articolo 11-*quater*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «i cui proventi» sono inserite le seguenti: «, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9».

Art. 30.

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 900.000.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a 100.000.000 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.

1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»;

b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della società» sono sostituite dalle seguenti: «alla società»;

c) al comma 7-*bis*, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».

Art. 32.

Aree di interesse strategico nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:

a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere istituito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

6. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-*ter*, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.

9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

Art. 33.

Procedimento autorizzatorio accelerato regionale

1. Dopo l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 27-*ter* *(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica).* — 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-*bis*, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il

rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-*bis*, commi 7-*bis* e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Art. 34.

Revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-*ter*, è inserito il seguente:

«7-*quater*. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Comitato Organizzatore)*. — 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera *c)*, al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera *c)*.

6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4. All'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole: «adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.».

Art. 35.

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico

1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 36.

Fondo Unico Nazionale Turismo

1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 37.

Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico

1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 7-*ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-*bis*), della legge n. 124 del 2007.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure intelligence di cui al presente articolo.

5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».

Capo VI

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Art. 38.

Norme in materia di istruzione

1. All'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;

3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

4-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno *ad personam* da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»;

c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui al comma 4-*bis*».

Art. 39.

Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-*vicies quater* è sostituito dal seguente:

«6-*vicies quater*. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 40.

Edilizia penitenziaria

1. All'articolo 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere *a)*, *i)*, *m)*, *o)* e *r)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

Art. 41.

Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia

1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 42.

Misure in materia di versamenti del contributo straordinario

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:

a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;

b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43.

Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Allegato 1
(articolo 43, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma	**2022**
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	**500**
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	400
23.1 Fondi da assegnare (1)	100
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	**700**
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	700
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	**530**
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	530
TOTALE	**1.730**

Allegato 2

(articolo 43, comma 3)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2022*	*2023*	*2024*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	228.300	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	505.647	494.848	438.645
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2022*	*2023*	*2024*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	305.300	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	582.672	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

»

22G00128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2022.

Cessazione dell'efficacia del decreto 5 maggio 2004, recante: «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; di disporre l'emissione temporanea di *tranche* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1416 del 10 gennaio 2022, avente ad oggetto le modalità di movimentazione della liquidità depositata sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti con le quali saranno effettuate le operazioni sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021 concernente la contabilizzazione e la rendicontazione della liquidità depositata sul conto disponibilità e sui conti assimilabili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 con cui è stato adottato il «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato», ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro n. 993039 dell'11 novembre 2011 (c.d. «Decreto dirigenziale specialisti»), come modificato dal decreto del direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro n. 99025 del 20 dicembre 2021 (c.d. «Decreto dirigenziale specialisti – modifiche»), concernente «la selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il «Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (ora denominata *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, recante l'istituzione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonché il decreto ministeriale n. 16344 del 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001, con cui sono state stabilite le modalità di utilizzazione del fondo medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 73150 del 4 agosto 2003, con il quale sono state disciplinate le operazioni di concambio da effettuare mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto» di titoli di Stato;

Considerato che nei decreti recanti l'emissione, il concambio o il riacquisto dei citati titoli di Stato, si prevede che le richieste degli operatori relative a tali operazioni

sono vincolanti e irrevocabili e che le stesse sono regolate entro i termini e con le modalità stabiliti nei decreti medesimi;

Considerato che l'attività di regolamento degli importi o dei titoli dovuti a seguito delle citate operazioni di emissione, concambio e riacquisto dei titoli di Stato nonché nelle operazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze in pronti contro termine, viene svolta tramite i servizi di liquidazione, gestiti dalla Monte Titoli S.p.a. (ora denominata *Euronext Securities Milan*);

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Considerato che il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede, all'art. 7, che i depositari centrali si dotino di un «meccanismo di penalizzazione che rappresenti un efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti» che contempla tra l'altro l'applicazione da parte del depositario centrale di penali pecuniarie;

Considerato che il regolamento delegato (UE) 2017/389 reca i criteri e parametri per il calcolo delle penali per mancati regolamenti e che il regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 come successivamente modificato e integrato prevede, tra l'altro, disposizioni di attuazione concernenti il calcolo e applicazione delle penali pecuniarie;

Considerato che ai sensi dell'art. 76 del regolamento (UE) n. 909/2014, il meccanismo di penalizzazione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 2018/1229, fissata al 1° febbraio 2022;

Ritenuta, pertanto, alla luce della sovrapposizione della disciplina di regolamento prevista dalla sopravvenuta normativa eurounitaria a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, l'opportunità, a fini di certezza giuridica, di disporre la cessazione dell'efficacia del menzionato decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto» di titoli di Stato cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2022

Il Ministro: FRANCO

22A04403

DECRETO 20 luglio 2022.

Contingente e cessione della moneta d'argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in finitura *fior di conio*, in tre versioni di colore, e dei relativi trittici, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 85042 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 9 novembre 2021, il quale ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in tre versioni di colore (verde, rossa e bianca), finitura *fior di conio*, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 85042/2021, i quali hanno definito, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della citata moneta;

Visto l'art. 4 del citato decreto di emissione n. 85042/2021 che ha stabilito il corso legale della suddetta moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle suddette monete e dei relativi trittici, in versione *fior di conio*;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in tre versioni di colore (verde, bianca e rossa), finitura *fior di conio*, millesimo 2022, ed i relativi trittici, composti da tre monete nelle differenti versioni di colore, saranno disponibili dal 21 settembre 2022.

Art. 2.

Il contingente complessivo, in valore nominale, delle monete d'argento da 5 euro dedicate alla serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, millesimo 2022, e dei relativi trittici è stabilito in euro 255.000,00, pari a 51.000 monete, di cui:

30.000 monete (10.000 esemplari per ogni versione di colore) in versione *fior di conio*, confezionate in capsula con astuccio in cartoncino;

7.000 trittici, composti da tre monete d'argento da 5 euro dedicate alla serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in finitura *fior di conio* nelle tre suddette versioni di colore, confezionate in capsula con astuccio in cartoncino.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete ed i trittici entro il 21 marzo 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it solo per le società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete, in versione *fior di conio*, possono essere cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 200 unità, del 15% per ordini a partire da 500 unità e del 20% per ordini a partire da 2.500 unità. I trittici, in versione *fior di conio*, possono essere ceduti con uno sconto del 10% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 300 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete e dei trittici da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico per acquisti unitari di monete e trittici sono così distinti:

monete in versione *fior di conio*:

da	1	a	199	unità	€	50,00;
da	200	a	499	unità	€	47,50;
da	500	a	2.499	unità	€	42,50;
da	2.500	a		unità	€	40,00;

trittici in versione *fior di conio*:

da	1	a	99	unità	€	135,00;
da	100	a	299	unità	€	121,50;
da	300			unità	€	114,75.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete e trittici richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete e dei trittici sopra indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2022

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

22A04582

DECRETO 20 luglio 2022.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *proof*, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 86031 del 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 268 del 10 novembre 2021, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *proof*, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 86031 del 2 novembre 2021, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 86031 del 2 novembre 2021, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro, in versione *proof*, millesimo 2022;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *proof*, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 86031 del 2 novembre 2021, indicato nelle premesse, confezionata in capsula con astuccio, sarà disponibile dal 14 settembre 2022.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 20 euro, in versione *proof,* millesimo 2022, è stabilito in euro 30.000,00, pari a n. 1.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 14 marzo 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it solo per le società, le pubbliche amministrazioni, le fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 60 unità e del 10% per ordini a partire da 200 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

Internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete d'oro, in versione proof, confezionate in capsula con astuccio, sono così distinti:

da	1	a	59	unità	euro 400,00
da	60	a	199	unità	euro 380,00
da	200			unità	euro 360,00

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto medesimo per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2022

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

22A04583

DECRETO 3 agosto 2022.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 85038 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 266 dell'8 novembre 2021, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 85038 del 28 ottobre 2021, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 85038 del 28 ottobre 2021, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 2 gennaio 2022;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 85038 del 28 ottobre 2021, indicato nelle premesse, confezionata in capsula con astuccio, sarà disponibile dal 14 settembre 2022.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, è stabilito in euro 30.000,00, pari a n. 6.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 14 marzo 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it solo per le società, le pubbliche amministrazioni, le fondazioni, nonché tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a partire da 100 unità, del 15% per ordini a partire da 500 unità e del 30% per ordini a partire da 1.000 unità (quest'ultime sconfezionate).

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica dell'effettivo incasso del pagamento effettuato.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in versione *fior di conio* con elementi colorati, confezionate in capsula con astuccio, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 55,00;

da 100 a 499 unità euro 49,50;

da 500 a 999 unità euro 46,75;

da 1.000 unità euro 38,50 (sconfezionate).

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'istituto medesimo per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2022

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

22A04581

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2022.

Sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli «aiuti *de minimis*» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 *final* Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro;

Visto l'art. 68, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2021, n. 106, che in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame, incrementa il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori di bovini;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che rifinanzia il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» (tabella 13);

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2022, n. 21, art. 26-*quater*;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2022, n. 114;

Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) evidenzia che la crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo, che gli elevati prezzi dell'energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti e che anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia;

Considerato che la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 I/01) evidenzia la probabilità che la crisi abbia serie conseguenze per l'approvvigionamento nell'UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall'Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali nonché considerato che la stessa comunicazione rileva che l'impatto combinato degli aumenti dei costi per l'energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell'allevamento;

Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilità internazionale a ridosso della grave crisi di mercato della recente pandemia da COVID-19 che ha già duramente colpito il settore zootecnico e, tra le altre, ha colpito alcune produzioni di bovini da carne di qualità;

Considerato in particolare l'aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali anche a causa dell'attuale crisi Ucraina che ha prodotto un aumento dei costi per le produzioni delle uova, del latte e delle carni tra cui: latte bovino, latte bufalino, carni bovine, carni di vitello e di vitellone, conigli, settore avicolo, ovicaprini e suini;

Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nel primo trimestre del 2022 per la zootecnia gli esborsi degli allevatori sono aumentati del 16,6% su base annua, registrando un'ulteriore spinta dopo il +6,4% del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi degli animali da allevamento (+9,8%) e dei mangimi (+21%) oltre che dei prodotti energetici (+61,5%);

Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, l'indice dei costi di produzione ad aprile 2022 registra i seguenti incrementi: uova +61%, suini +12%, bovini +17%, avicoli +24%;

Considerato che nel caso del settore avicolo l'aumento dei costi aziendali determinato dalla crisi del conflitto in Ucraina si aggiunge alla crisi del comparto già duramente colpito dalla recente epidemia aviaria mettendo a rischio la sopravvivenza dell'intera filiera;

Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina è registrato dal *report* del CREA «Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d'informazione contabile agricola) che

attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54% con la previsione di stima che prevede per oltre il 30% delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7% registrato prima dell'attuale crisi internazionale;

Ritenuto di integrare gli interventi in sostegno delle filiere zootecniche in crisi attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per le categorie di beneficiari di cui al presente decreto come implementate da decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che reca un incremento pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina;

Ritenuto altresì di garantire un sostegno equamente distribuito commisurato sul singolo capo macellato o presente in azienda, stante l'incidenza diretta dell'aumento del costo dei mangimi e di produzione sul costo di allevamento del singolo capo animale;

Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche ed integrazioni;

c) «Registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento di suini nati allevati e macellati in Italia, di scrofe, di vitelli, di ovicaprini, di conigli, di galline ovaiole, di tacchini, di polli e di bovini di razze autoctone che rispetti le condizioni di cui al presente decreto. Per soggetto beneficiario si intende anche l'impresa di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova operanti nel settore avicolo come ricompresa nel Quadro temporaneo. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea, tra cui ma non solo:

i) persone, entità o organismi specificatamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE;

iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.

e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I del presente decreto.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» come implementato dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modifiche, recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina e stabilisce in particolare:

a) risorse disponibili e filiere oggetto di intervento;

b) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

c) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

d) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento

1. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di cui alla tabella 13 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per ammontare pari ad euro 80 milioni per l'anno 2022 sono destinate alle filiere zootecniche individuate dal presente decreto secondo il seguente riparto:

a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe;

b) filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi: 4 milioni di euro;

c) filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in Sistemi di qualità nazionale (SQN) o in Sistemi di qualità di denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP): 5 milioni di euro;

d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro;

e) filiera cunicola: 3 milioni di euro;

f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro;

g) filiera tacchini: 5 milioni di euro;

h) filiera polli: 4 milioni di euro;

i) filiera avicola imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova: 2 milioni di euro.

2. Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al comma 1 possono essere utilizzate per integrare le risorse destinate agli altri interventi di cui al medesimo comma, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa, con priorità al settore ovicaprino.

Art. 4.

Criteri e entità dell'aiuto

1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo».

2. Nei limiti di spesa di 40 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, alle imprese agricole di allevamento dei suini è concesso un aiuto fino a 25 euro per ogni capo di suino nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022 e fino a 30 euro per ogni scrofa allevata al 30 giugno 2022.

3. Nei limiti di spesa di 4 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli otto mesi, allevato da almeno quattro mesi e macellato in Italia nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

4. Nei limiti di spesa di 5 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, incrementabile con cofinanziamento delle regioni, alle imprese agricole di allevamento di bovini di razze autoctone che abbiano stipulato al momento della presentazione della domanda o un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione o che siano inserite in Sistemi di qualità nazionale (SQN) o aderenti a disciplinari di Denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP), per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani, allevati in Italia e destinati alla macellazione è concesso un aiuto pari al totale delle risorse disponibili divise per il numero dei capi ammessi. L'aiuto è riconosciuto esclusivamente ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella Banca dati nazionale bovina alla data di presentazione della domanda. L'aiuto è concesso entro il limite massimo di 150 euro/capo.

5. Nei limiti di spesa di 11 milioni di euro, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022.

6. Nei limiti di spesa di 3 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022.

7. Nei limiti di spesa di 6 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, alle imprese agricole di allevamento di galline ovaiole è concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale.

8. Nei limiti di spesa di 5 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, alle imprese agricole di allevamento di tacchini con una capacità produttiva superiore a duecentocinquanta capi è concesso un aiuto fino ad 1 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale.

9. Nei limiti di spesa di 4 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)*, alle imprese agricole di allevamento di polli è concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale.

10. Nei limiti di spesa di 2 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, alle imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova operanti nel settore avicolo nell'area di restrizione colpita da aviaria è concesso un aiuto fino a 400.000 euro per azienda a fronte dell'aumento del costo di produzione per unità di prodotto. Il contributo è calcolato in base all'aumento dei costi di produzione variabili fatturati alla impresa dal 1° marzo al 31 maggio 2022 rispetto a quelli fatturati nel medesimo periodo del 2021, autodichiarati dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

11. In caso di rapporto di soccida gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.

12. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi precedenti, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali è stata presentata la domanda di aiuto.

13. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

14. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

15. Il contributo è concesso nel rispetto del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda potrà essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalità precompilata.

2. Alla domanda sono accluse:

a) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista;

b) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati nel periodo considerato nel caso degli aiuti di cui al comma 6 dell'art. 4;

c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche utilizzando domande precompilate. Per quanto riguarda le domande di cui all'art. 4, comma 10, il soggetto gestore può essere supportato dagli organismi pagatori riconosciuti competenti per territorio, nell'ambito delle attività istituzionali senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento dei controlli *in loco* a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

3. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali per capo di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai Soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'80% del contributo spettante ai sensi del precedente comma 3, e ad erogare il 20% a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.

Art. 7.

Cumulo e massimale

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022.

2. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «Quadro temporaneo».

3. Le presenti misure di sostegno non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli. Inoltre, comportano un pagamento per beneficiario non superiore ai massimali previsti dal Quadro temporaneo e sue successive modificazioni.

Art. 8.

Monitoraggio e relazioni

1. Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito *web* istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria dei prodotti e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, entro dodici mesi dal momento della concessione.

2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58 della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea, il soggetto gestore conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione e del decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2022

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 895

22A04402

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 luglio 2022.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Umbria. (Ordinanza n. 909).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto, ai territori delle Regioni ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria;

Considerato che il territorio della Regione Umbria è interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche nel corso dell'anno 2022 e dall'incremento anomalo delle temperature che ha determinato una rilevante riduzione della disponibilità idrica;

Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccità sta provocando una situazione di grave *deficit* idrico in progressiva estensione, anche nei territori ricadenti nel Bacino del distretto dell'Appennino centrale, con particolare riferimento al territorio della Regione Umbria per il quale è già stata dichiarata la condizione di severità idrica elevata;

Considerato, altresì, che nel territorio della sopraindicata Regione Umbria si è reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva;

Ritenuto, inoltre, che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la situazione di *deficit* idrico in atto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalità;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e Piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la situazione di *deficit* idrico in atto di cui in premessa, il Presidente della Regione Umbria è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica nel territorio regionale.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il commissario delegato predispone entro sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, un piano degli interventi e delle misure più urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del Servizio integrato in virtù delle concessioni e dei contratti in essere, volti:

a) a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

b) a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell'alveo per convogliare l'acqua verso le prese, di rifacimento e/o ap-

profondimento captazioni, nonché di impianti temporanei per il trattamento e recupero dell'acqua.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, fatte salve le finalità e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta di ciascun commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, ciascun commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 3. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2022, nel limite di euro 2.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciali intestata al Commissario delegato.

3. La regione, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso

manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 5.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 7, 8, 9, 13, 50 e 95;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera *b)*, 24, 45 e 53;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, incrementato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00 per un arco temporale non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data della presente ordinanza. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è de-

rogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 6.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 5, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A04428

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 luglio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Dimetilfumarato «Dimetilfumarato Mylan». (Determina n. 140/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2022 al 31 maggio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 luglio 2022;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano generico di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DIMETILFUMARATO MYLAN

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco generico di nuova registrazione

Dimetilfumarato Mylan.

Codice ATC - principio attivo: L04AX07 dimetilfumarato.

Titolare: Mylan Ireland Limited.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005956/0000.

GUUE: 30 giugno 2022

Indicazioni terapeutiche

«Dimetilfumarato Mylan» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (vedere paragrafo 5.1 per importanti informazioni sulle popolazioni per le quali l'efficacia è stata dimostrata).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della sclerosi multipla.

Per uso orale.

La capsula deve essere ingerita intera. La capsula o il suo contenuto non devono essere schiacciati, divisi, disciolti, succhiati o masticati, dato che il rivestimento enterico dei granuli previene gli effetti irritanti sull'intestino.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1634/001 A.I.C.: 050094010 /E in base 32: 1HSRXU - 120 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 14 capsule;

EU/1/22/1634/002 A.I.C.: 050094022 /E in base 32: 1HSRY6 - 120 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 14 x 1 capsule (dose unitaria);

EU/1/22/1634/003 A.I.C.: 050094034 /E in base 32: 1HSRYL - 120 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - flacone (HDPE) - 14 capsule

EU/1/22/1634/004 A.I.C.: 050094046 /E in base 32: 1HSRYY - 120 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule

EU/1/22/1634/005 A.I.C.: 050094059 /E in base 32: 1HSRZC - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 56 capsule

EU/1/22/1634/006 A.I.C.: 050094061 /E in base 32: 1HSRZF - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 56 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1634/007 A.I.C.: 050094073 /E in base 32: 1HSRZT - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 168 capsule

EU/1/22/1634/008 A.I.C.: 050094085 /E in base 32: 1HSS05 - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 168 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1634/009 A.I.C.: 050094097 /E in base 32: 1HSS0K - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - flacone (HDPE) - 56 capsule

EU/1/22/1634/010 A.I.C.: 050094109 /E in base 32: 1HSS0X - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - flacone (HDPE) - 168 capsule

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

22A04349

DETERMINA 26 luglio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Dimetilfumarato, denominato «Dimetilfumarato Neuraxpharm». (Determina n. 141/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2022 al 31 maggio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 luglio 2022;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DIMETILFUMARATO NEURAXPHARM,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco generico di nuova registrazione:

DIMETILFUMARATO NEURAXPHARM;

codice ATC - Principio attivo: L04AX07 dimetilfumarato;

titolare: Laboratorios Lesvi, S.L.;

cod. Procedura EMEA/H/C/006039/0000;

GUUE 30 giugno 2022.

Indicazioni terapeutiche

«Dimetilfumarato Neuraxpharm» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (vedere paragrafo 5.1 per importanti informazioni sulle popolazioni per le quali l'efficacia è stata dimostrata).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della sclerosi multipla.

Per uso orale.

La capsula deve essere ingerita intera. La capsula o il suo contenuto non devono essere schiacciati, divisi, disciolti, succhiati o masticati, dato che il rivestimento del granulato previene gli effetti irritanti sull'intestino.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1637/001 - A.I.C.: 050124015 /e in base 32: 1HTP7H - 120 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 14 capsule;

EU/1/22/1637/002 - A.I.C.: 050124027 /e in base 32: 1HTP7V - 120 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 56 capsule;

EU/1/22/1637/003 - A.I.C.: 050124039 /e in base 32: 1HTP87 - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 14 capsule;

EU/1/22/1637/004 - A.I.C.: 050124041 /e in base 32: 1HTP89 - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 56 capsule;

EU/1/22/1637/005 - A.I.C.: 050124054 /e in base 32: 1HTP8Q - 240 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 168 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

22A04350

DETERMINA 26 luglio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Dimetilfumarato, denominato «Dimetilfumarato Polpharma». (Determina n. 142/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2022 al 31 maggio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 luglio 2022;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DIMETILFUMARATO POLPHARMA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex-factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco generico di nuova registrazione

DIMETILFUMARATO POLPHARMA

Codice ATC - Principio attivo: L04AX07 Dimetilfumarato

Titolare: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA

Cod. Procedura EMEA/H/C/005955/0000

GUUE: 30 giugno 2022

Indicazioni terapeutiche: «Dimetilfumarato Polpharma» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (vedere paragrafo 5.1 per importanti informazioni sulle popolazioni per le quali l'efficacia è stata dimostrata).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della sclerosi multipla.

Per uso orale.

La capsula deve essere ingerita intera. La capsula o il suo contenuto non devono essere schiacciati, divisi, disciolti, succhiati o masticati, dato che il rivestimento del granulato previene gli effetti irritanti sull'intestino.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1635/001 – A.I.C. n. 050125018 /E In base 32: 1HTQ6U - 120 mg - Capsula rigida gastroresistente - Uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 14 capsule;

EU/1/22/1635/002 – A.I.C. n. 050125020 /E In base 32: 1HTQ6W - 120 mg - Capsula rigida gastroresistente - Uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 56 capsule;

EU/1/22/1635/003 – A.I.C. n. 050125032 /E In base 32: 1HTQ78 - 240 mg - Capsula rigida gastroresistente - Uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 56 capsule;

EU/1/22/1635/004 – A.I.C. n. 050125044 /E In base 32: 1HTQ7N - 240 mg - Capsula rigida gastroresistente - Uso orale - blister (alu/PVC/PVDC) - 168 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione Europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

22A04351

DETERMINA 3 agosto 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Rinvoq». (Determina n. 545/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2021, con la quale la società Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Rinvoq» (upadacitinib);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 12 e 17-19 maggio 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale RINVOQ (upadacitinib):

«"Rinvoq" è indicato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale»,

è rimborsata come segue.

Confezione: «15 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 048399012 /E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 800,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.320,32.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

La presente determina deve intendersi integrativa delle condizioni negoziali vigenti come da determina AIFA n. 328/2022 del 9 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022.

Validità del contratto: ventiquattro mesi a decorrere dal 18 maggio 2022.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rinvoq» (upadacitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo ed internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DI UPADACITINIB (*Rinvoq*®)
NEL TRATTAMENTO DELLA SPONDILITE ANCHILOSANTE

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti reumatologo e internista.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. _______________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ ___________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.____________________________

ASL di residenza________________ Regione ____________________ Prov.________________

Medico di Medicina Generale _________________________________ recapito Tel. ________________

Indicazione autorizzata:

RINVOQ è indicato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

Indicazione rimborsata SSN:

RINVOQ è rimborsato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale **e che hanno fallito* il trattamento con almeno due farmaci biologici**.

*****il fallimento comprende: l’inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:
Al paziente è stata diagnosticata spondilite anchilosante attiva e presenta tutte le seguenti condizioni:

☐ ha fallito un trattamento precedente con uno o più DMARD sintetici convenzionali
specificare i farmaci assunti

☐ ha fallito* almeno due trattamenti precedenti con un farmaco biologico
specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
☐ inefficacia primaria
☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
☐ comparsa di eventi avversi ____
Specificare

☐ altro____
specificare

La prescrizione di upadacitinib deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

□ Prima prescrizione	Prosecuzione terapia: con modifiche □ senza modifiche □	
Upadacitinib	**Posologia**	**Durata**
	La dose raccomandata di upadacitinib è di 15 mg una volta al giorno.	

Prescrizione

La validità della scheda di prescrizione è al massimo di 12 mesi dalla data di compilazione.

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

22A04621

DETERMINA 3 agosto 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Retsevmo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 568/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 68/2021 del 30 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 15 maggio 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Retsevmo", approvato con procedura centralizzata»; relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 049358031/E, 049358029/E e 049358017/E;

Vista la determina AIFA n. 129/2021 del 27 settembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 241 dell'8 ottobre 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Retsevmo", approvato con procedura centralizzata»; relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 049358056/E, 049358068/E, 049358043/E, 049358070/E, 049358082/E, 049358094/E, 049358106/E e 049358118/E;

Viste le domande presentate in data 15 dicembre 2020 e in data 28 luglio 2021 con le quali la società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Retsevmo» (selpercatinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 5-7 e 13 maggio 2021 e 1-3 dicembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 e 17-19 maggio 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RETSEVMO (selpercatinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Retsevmo» come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti con:

cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino;

cancro della tiroide avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con sorafenib e/o lenvatinib.

«Retsevmo» come monoterapia è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con cancro midollare della tiroide (MTC) avanzato con mutazione di RET che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con cabozantinib e/o vandetanib.

Confezioni:

«80 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 120 capsule - A.I.C. n. 049358031/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10.256,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16.927,31;

«80 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 60 capsule - A.I.C. n. 049358029/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.128,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.463,66;

«40 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 60 capsule - A.I.C. n. 049358017/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.564,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.231,83;

«40 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 42 capsule - A.I.C. n. 049358056/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.794,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.962,28;

«40 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 56 capsule - A.I.C. n. 049358068/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.393,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.949,71;

«40 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 14 capsule - A.I.C. n. 049358043/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 598,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 987,43;

«80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 14 capsule - A.I.C. n. 049358082/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.196,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.974,85;

«80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 28 capsule - A.I.C. n. 049358094/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.393,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.949,71;

«80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 56 capsule - A.I.C. n. 049358106/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.786,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.899,42;

«80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 112 capsule - A.I.C. n. 049358118/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9.572,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15.798,83;

«40 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU)» 168 capsule - A.I.C. n. 049358070/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Retsevmo», a base di selpercatinib, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Retsevmo» come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti con:

cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino;

cancro della tiroide avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con sorafenib e/o lenvatinib;

«Retsevmo» come monoterapia è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con cancro midollare della tiroide (MTC) avanzato con mutazione di RET che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con cabozantinib e/o vandetanib.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Retsevmo» (selpercatinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04622

DETERMINA 3 agosto 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trodelvy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 583/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 12/2022 del 24 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Trodelvy", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 18 ottobre 2021 con la quale la società Gilead Sciences Ireland UC ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Trodelvy» (sacituzumab govitecan);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 e 17-19 maggio 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRODELVY (sacituzumab govitecan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Trodelvy» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata.

Confezione: «200 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 049780012/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.031,40. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.702,22.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (*metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC*) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata», da cui conseguono:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-*ter*);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406 della legge 11 dicembre 2016, n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Trodelvy», a base di sacituzumab govitecan, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Trodelvy» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trodelvy» (sacituzumab govitecan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04623

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022.

Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (P.I.M.BO.) - 2° lotto: interramento tratta San Vitale-Rimesse e tratta Via Larga nel Comune di Bologna - Approvazione progetto definitivo (CUP C39D14001160006). Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 11/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data ... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività

è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», questo comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che include nell'allegato 1, nell'ambito degli interventi relativi ai «Sistemi urbani», la voce «Bologna metropolitana»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1) la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3) la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4) il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 703, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in cui si prevede che, per la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 36 regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2) la delibera di questo comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che — ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo comitato n. 45 del 5 maggio 2011;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo comitato ha espresso parere sull'11° «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013», che include, nella «Tabella 0 - Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura Servizio ferroviario metropolitano, di seguito «Bologna - SFM Metropolitano», l'intervento «Bologna - SFM Metropolitano e completamento del servizio metropolitano ferroviario e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto

sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

1) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3) l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT, provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5) l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal successivo decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come in seguito ulteriormente modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 1, comma 15, che a seguito delle sopra citate modifiche ha previsto, per gli anni dal 2019 al 2023 e per gli interventi di cui all'art. 216, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che «le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione ..., qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato»;

Considerata la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in data 11 dicembre 2019, con la quale è stato illustrato il *Green Deal* per l'Unione europea, consistente in una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà

emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;

Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e in particolare l'art. 41, rubricato «Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche», e l'art. 42, rubricato «Semplificazioni dell'attività del CIPE»;

Vista la delibera di questo Comitato 26 novembre 2020, n. 63, con la quale è stata data attuazione all'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del MIT e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021, concernente gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ovvero del c.d. «*do no significant harm*», di seguito DNSH;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare:

1) l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero della transizione ecologica, di seguito MITE;

2) l'art. 4, comma 1, il quale ha previsto l'introduzione dell'art. 57-*bis* al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, stabilendo che «È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;

3) l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

4) l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero della cultura, di seguito MIC;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», prevedendo che progetti ed i piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità, sulla base di una delibera di questo stesso Comitato da emanare entro l'anno 2022;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, 21 gennaio 2022, n. 268, che riporta indicazioni preliminari in materia di sostenibilità relativamente alle proposte di progetti infrastrutturali da sottoporre all'esame di questo Comitato, inviata al MIMS nelle more dell'emanazione della delibera di questo stesso Comitato di cui alla succitata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 74, con la quale questo Comitato:

1) ha approvato il progetto definitivo della «Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino-Stazione FS e tratta Stazione FS-Malvasia per le sole opere civili al grezzo», il cui soggetto aggiudicatore era il Comune di Bologna;

2) ha assegnato definitivamente al suddetto comune, per la realizzazione dell'intervento:

2.1) il contributo di 7.900.000 euro all'anno per 15 anni, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), decorrente dall'anno 2007, già assegnato programmaticamente con delibera di questo comitato 5 aprile 2007, n. 16;

2.2) i contributi di 5.601.818 euro all'anno per 15 anni a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con decorrenza 2009, e di 5.601.818 euro per 15 anni a valere sui fondi previsti dalla medesima legge con decorrenza 2010, già assegnati programmaticamente con la delibera di questo Comitato 31 gennaio 2008, n. 13;

3) ha assegnato, per il completamento della quota di finanziamento statale, 35.217.000 euro a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e più specificamente a carico della quota del 15% di detto Fondo destinata a favore delle regioni del Centro-Nord, finanziamento poi ridotto con la delibera di questo comitato 20 gennaio 2012, n. 6;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 102, con la quale questo comitato tra l'altro:

1) ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di «Completamento del Servizio ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano di Bologna», dal costo di 362,78 milioni di euro, al netto dell'IVA;

2) ha assegnato al soggetto aggiudicatore dell'intervento Trasporto passeggeri Emilia-Romagna S.p.a., di seguito TPER, il finanziamento statale di 236.700.000 euro a valere sulle disponibilità del capitolo 7060 del MIT, rivenienti da quota parte delle assegnazioni di questo comitato a favore della «Metrotranvia di Bologna», di cui alla seguente tabella:

Annualità	Importo (in euro)
2010-2011-2012	57.310.908
2014	17.654.550
2015	19.103.636
2016	19.103.636
2017	19.103.636
2018	19.103.636
2019	19.103.636
2020	19.103.636
2021	19.103.636
2022	11.203.636
2023	11.203.636
2024	5.601.818
TOTALE	236.700.000

Vista la delibera di questo comitato 8 agosto 2013, n. 63, con la quale — per far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per la realizzazione di specifici interventi nell'area industriale di Piombino e per le relative finalità di collegamento infrastrutturale — questo comitato ha autorizzato il MIT ad utilizzare «5 milioni di euro a valere sui contributi residui di cui alla delibera n. 102 del 2012, disponibili sul proprio capitolo n. 7060»;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 92, con la quale questo Comitato:

1) ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale dell'intervento denominato «Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano», di seguito P.I.M.BO., il cui soggetto aggiudicatore è stato indicato in TPER;

2) ha individuato in 255.324.307,40 euro, al netto dell'IVA, il costo complessivo dell'intero P.I.M.BO., di cui 208.890.307,40 euro quale costo del suddetto 1° lotto e 46.434.000 euro quale costo del 2° lotto;

3) ha precisato che il finanziamento del progetto complessivo era come segue:

Tipologia risorse	Importo (in euro)
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	236.521.464,50
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	450.000,00
TPER	8.000.000,00
Comune di Bologna	7.752.842,90
R.F.I.	2.600.000,00
TOTALE	255.324.307,40

4) ha individuato le risorse per l'integrale finanziamento del citato 1° lotto funzionale, tra le quali figurano 196.021.464,50 euro, quale quota parte delle succitate risorse statali appostate sul capitolo 7060 del MIT;

5) ha previsto che l'utilizzo dei finanziamenti statali destinati al 2° lotto, costituito dall'interramento della tratta urbana del Sistema ferroviario metropolitano, di seguito SFM Bologna-Portomaggiore, fosse «subordinato al completamento dell'attività istruttoria [sul relativo progetto definitivo] da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'approvazione [del predetto progetto definitivo del 2° lotto] da parte di questo Comitato»;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 65, con la quale questo comitato:

1) ha individuato nel Comune di Bologna il soggetto aggiudicatore dell'intero P.I.M.BO.;

2) ha preso atto che fra le stazioni appaltanti dell'intero P.I.M.BO. figura Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., di seguito FER, per la realizzazione dell'interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore;

3) ha preso atto della conferma di 255.324.307,40 euro quale limite di spesa del progetto integrato di cui alla succitata delibera n. 92 del 2017 e dell'aggiornamento dei relativi finanziamenti come esposto nella seguente tabella:

Tipologia risorse	Importo (in euro)
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	236.376.414,00
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	595.050,50
TPER	8.000.000,00
Comune di Bologna	7.752.842,90
R.F.I.	2.600.000,00
TOTALE	255.324.307,40

Vista la nota 20 dicembre 2021, n. 46623, con la quale il MIMS ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo relativo al «Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (P.I.M.BO.) - 2° lotto: interramento tratta San Vitale-Rimesse e tratta Via Larga nel Comune di Bologna», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 1° aprile 2022, n. 2519, con la quale il MIMS ha trasmesso integrazioni istruttorie e ulteriore documentazione;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1) il progetto preliminare approvato con la citata delibera n. 102 del 2012 prevedeva il completamento del Servizio ferroviario metropolitano, di seguito SFM, e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto

pubblico urbano e in particolare, relativamente al predetto SFM, il completamento del sistema delle fermate interne del Comune di Bologna, della loro interconnessione plurimodale con il tessuto urbano, attraverso la realizzazione di una serie di opere per migliorarne l'accessibilità, la segnalazione delle stazioni del SFM, l'ammodernamento e il completamento della rete, nonché l'eliminazione delle interferenze tra viabilità urbana e rete ferroviaria lungo la direttrice della linea SFM 2 Vignola-Bologna-Portomaggiore;

2) come indicato nell'istruttoria 2012, relativa al progetto preliminare dell'intervento complessivo, l'ammodernamento della suddetta linea SFM 2 prevedeva lavori sui seguenti due lotti non contigui:

2.1) lotto 1 - San Vitale-Rimesse, tra le progressive km 2+084,30 e km 3+328,11 (per una lunghezza di circa 1,244 km), che prevedeva la realizzazione del tratto terminale di completamento della galleria S. Vitale, già realizzata, e l'eliminazione del passaggio a livello di via Rimesse;

2.2) lotto 2 - Via Larga, tra le progressive km 4+229,85 e km 5+161,80 (per una lunghezza di circa 0,932 km), che prevedeva l'eliminazione del passaggio a livello di via Larga, il mantenimento di quello di via Cellini e l'interramento della linea ferroviaria;

3) tenuto conto delle limitate risorse inizialmente disponibili, l'intervento complessivo è stato articolato nei due seguenti lotti:

3.1) 1° lotto, il cui progetto definitivo è stato approvato con la richiamata delibera n. 92 del 2017, comprensivo di riorganizzazione e potenziamento della rete di trasporto pubblico urbano mediante lo sviluppo del sistema filoviario esistente con la fornitura di n. 55 nuovi filobus, dell'implementazione del SFM con il completamento del sistema delle fermate interne al Comune di Bologna tramite la realizzazione di alcune fermate e l'adeguamento di altre, la loro connessione plurimodale con il tessuto urbano mediante la realizzazione di una serie di opere di miglioramento dell'accessibilità, la riconoscibilità delle stazioni del SFM e l'ammodernamento e il completamento della rete;

3.2) 2° lotto, il cui progetto definitivo dev'essere approvato con la presente delibera, comprensivo degli interventi per l'eliminazione di 5 passaggi a livello urbani, in prosecuzione del piano d'interramento della linea SFM2;

4) relativamente al succitato 2° lotto, con delibera di Giunta 23 aprile 2015, n. 444, la stessa Regione Emilia-Romagna, recepito l'esito positivo della Conferenza di servizi svolta ai sensi dell'art. 36-*octies*, rubricato «Procedimento unico semplificato», della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio», ha tra l'altro:

4.1) approvato il progetto definitivo «con le migliorie e le prescrizioni recepite in sede di Conferenza» di servizi e riportate in allegato alla delibera stessa;

4.2) dato atto che l'approvazione del progetto produceva «la localizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché per gli effetti dell'art 36-*ter*, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 20/2000 la dichiarazione di pubblica utilità e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso, comunque denominato richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera producendone i relativi effetti»;

4.3) dato atto che il quadro economico del progetto avrebbe dovuto «essere aggiornato a fronte delle proposte di adeguamento del progetto definitivo e/o di sue migliorie, che non modificano la localizzazione dell'opera e le caratteristiche essenziali della stessa, oltreché delle prescrizioni presentate in Conferenza» di servizi;

4.4) dato «atto che le prescrizioni già impartite con la deliberazione della giunta regionale n. 1935/2005 (delibera di *screening* ambientale sul progetto preliminare)» erano state riscontrate nel progetto definitivo o erano state «confermate — per quanto attiene gli aspetti ambientali — anche nell'ambito delle prescrizioni formulate dal Comune di Bologna in sede di Conferenza di servizi, e/o» erano «state rimandate alla successiva progettazione esecutiva»;

4.5) confermato la validità delle «prescrizioni già impartite con la delibera di giunta regionale n. 1935/2005 di *screening* ambientale sul progetto preliminare, a cui si rinvia ... in quanto inerenti la progettazione esecutiva e le fasi di esecuzione delle opere in oggetto»;

5) il progetto definitivo in esame interessa le seguenti due tratte funzionali non contigue:

5.1) la tratta T1, dall'imbocco dell'attuale galleria artificiale Zanolini (alla Pk 2+029,65) sino a dopo la fermata Rimesse (alla Pk 3+354,59), per una lunghezza di 1,325 km circa;

5.2) la tratta T2, tra via Cellini (Pk 4+000,00) e via Larga (Pk 5+100,00), per una lunghezza di 1,1 km, con inizio a ridosso della fine del marciapiede della fermata S. Rita e fine dopo il sottoattraversamento di via Larga;

6) l'intervento comprende, tra l'altro:

6.1) la riprogettazione delle due fermate già in funzione di via Rimesse, nella tratta T1, e via Larga, nella tratta T2, e la predisposizione della struttura della nuova fermata di via Libia, collocata in galleria;

6.2) il sottoattraversamento dell'autostrada A14 Bologna-Taranto;

6.3) la realizzazione, nelle zone di inter-tratta tra fermate successive, di 5 uscite d'emergenza, utilizzabili quali vie di esodo dei passeggeri e di accesso da parte dei Vigili del fuoco;

6.4) la sistemazione di delle strade interessate dai lavori d'interramento, nonché di vie adiacenti con innalzamento del profilo altimetrico, il ripristino di aree attualmente degradate, la realizzazione di nuove aree verdi e di aree di sosta attrezzate per il relax, la realizzazione di una pista ciclo-pedonale al di sopra della nuova galleria artificiale, che crea un percorso lineare e continuo, contribuendo a rafforzare le altre viabilità ciclabili intersecate e caratterizzandosi come una nuova spina dorsale per i futuri piani di espansione della mobilità sostenibile su due ruote;

7) rispetto al progetto preliminare approvato con la citata delibera n. 102 del 2012, che prevedeva l'eliminazione dei soli passaggi a livello di via Rimesse e via Lar-

ga, il progetto definitivo in esame include l'eliminazione degli ulteriori passaggi a livello di via Fabbri, via Libia e via Cellini;

8) nella stesura del progetto in esame, variato rispetto al progetto approvato dalla regione nel 2015, sono stati seguiti criteri riconducibili a:

8.1) rispetto delle prescrizioni della Conferenza dei servizi regionale, come previsto dalla citata delibera di giunta regionale n. 444 del 2015;

8.2) rispetto del Rapporto qualità progetto n. 01_00 del 19 settembre 2017, emesso dall'Ente terzo preposto alla validazione;

8.3) gestione e minimizzazione delle numerose interferenze che non avevano trovato risposta nella precedente stesura del progetto definitivo, quali ad esempio le criticità emerse con i collettori fognari di via Fabbri;

8.4) definizione di scelte mirate alla riduzione degli impatti cantieristici e viabilistici;

8.5) compatibilità tecnica ed esecutiva di tutte le opere, come ad esempio il sottoattraversamento del ponte Bentivogli;

8.6) recepimento dell'osservazione del Comune di Bologna, successiva alla Conferenza dei servizi, sulla ricucitura urbana in corrispondenza di via Cellini;

8.7) individuazione degli aspetti prestazionali dell'intervento, con indicazione di tecnologie realizzative e impiantistiche standardizzate, sicure ed affidabili, tali da poter aprire la competizione al più alto numero di concorrenti qualificati, tenuto conto che per effetto della modalità di esecuzione dell'intervento (appalto integrato), le scelte esecutive saranno definite dall'appaltatore;

8.8) applicazione, ove possibile, dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;

9) relativamente alle prescrizioni richiamate dalla citata delibera di giunta regionale n. 444 del 2015 e alle osservazioni dell'ente validatore, la documentazione di progetto include il documento «Prescrizioni della giunta della Regione Emilia-Romagna e del Rapporto qualità - relazione di ottemperanza», nel quale sono dettagliati il recepimento, la non applicabilità o il non recepimento delle predette prescrizioni e osservazioni, illustrando le modifiche apportate al progetto o i motivi del mancato recepimento;

10) il progetto definitivo in esame include inoltre diverse modifiche rispetto al progetto definitivo oggetto della delibera di giunta regionale n. 444 del 2015, che superava il progetto preliminare dell'istruttoria 2012, ed in particolare:

10.1) nella tratta T1:

10.1.1) per mantenere la fognatura di via Bentivogli nella posizione esistente è stata abbassata la livelletta di progetto e, per limitare l'estensione della predetta modifica altimetrica, nelle zone contigue della tratta sono state aumentate le pendenze delle livellette e ridotti i raggi dei raccordi altimetrici;

10.1.2) la sezione tipo funzionale è stata adeguata a recenti norme di riferimento;

10.1.3) sono state previste soluzioni meno invasive per interventi sulle fondazioni del ponte Bentivogli, unica opera di pregio architettonico interferente con i lavori del progetto;

10.1.4) il progetto della fermata Libia è stato aggiornato, riorganizzando gli spazi dei locali tecnici e variando la posizione dell'uscita di emergenza in direzione Rimesse, per migliorare l'accessibilità da parte del personale tecnico, durante la fase 1, in cui la fermata riveste la funzione di sola area tecnica, agevolare l'accessibilità anche in funzione della fase 2, quando la fermata diventerà operativa al servizio viaggiatori, e garantire la sicurezza in galleria, in caso di esodo;

10.1.5) il progetto della fermata Rimesse è stato aggiornato relativamente all'accesso 3, per migliorare il superamento delle barriere architettoniche e in previsione di una futura interconnessione per i passeggeri, razionale ed intuitiva, da/per una vicina fermata di RFI;

10.1.6) relativamente alle interferenze, oltre all'adeguamento della fognatura di via Bentivogli, è stata definita una deviazione precedentemente non censita; è stato modificato il tracciato di una condotta per la presenza di un fabbricato prossimo ai binari e non presente nel rilievo del precedente progetto; è stato esteso l'adeguamento di una fognatura per prevenire problemi di stabilità di una condotta causati dal ricarico per la realizzazione di un nuovo cavalcavia; è stato spostato planimetricamente l'attraversamento di una deviazione della fognatura principale per ridurre l'interferenza tra un fabbricato e gli scavi per l'interramento;

10.2) nella tratta T2:

10.2.1) per mantenere la continuità viaria di via Cellini, l'inizio intervento è stato spostato di circa 160 m verso la fermata S. Rita, ma aumentando la pendenza della livelletta al 25‰ per ridurre al massimo l'estensione della modifica e diminuendo i raggi dei raccordi altimetrici per evitare d'interessare la predetta fermata;

10.2.2) una diversa soluzione progettuale per la condotta di fognatura mista che attraversa la ferrovia in corrispondenza del passaggio a livello di via Cellini e interferirebbe con il previsto interramento, non potendo ricorrere allo spostamento della stessa in quanto inserita in un quartiere verso est denso di condomini multipiano e ad ovest confinato dal corpo del rilevato dell'autostrada A14;

10.2.3) la modifica dell'adeguamento della fognatura di via Larga, ora previsto in affiancamento all'esistente per garantire la continuità del servizio;

10.2.4) un'estensione di circa 250 m della tratta in trincea fra la fermata S. Rita e via Cellini, a seguito del citato adeguamento della livelletta ferroviaria;

10.2.5) l'inserimento di un accesso/uscita (AU5) in prossimità di via Cellini, che, garantendo un ulteriore collegamento tra la via di corsa ed il piano strada, consente di aumentare il livello di sicurezza della linea;

10.2.6) il progetto definitivo iniziale prevedeva la chiusura completa di via Cellini, con conseguenti problemi di aggravio del traffico, di accessibilità ed espropri; a fronte della richiesta del Comune di Bologna di mantenere via Cellini aperta al traffico veicolare, pedonale e ci-

clabile, la modifica progettuale consente di risolvere tutte le criticità segnalate, garantendo la permeabilità urbana, e quindi l'accessibilità ai mezzi di soccorso, nonché il potenziamento del circuito delle piste ciclabili della città ed evitando espropri di aree private;

10.2.7) in corrispondenza del viadotto autostradale A14, è stato necessario modificare il progetto per preservare l'attuale configurazione dell'opera, garantire un impatto minimo in termini di cedimenti durante le fasi di realizzazione dell'opera, garantire un futuro ampliamento della carreggiata autostradale sottopassata, consentire la compatibilità con i ridotti spazi di lavoro disponibili e con il nuovo andamento plano-altimetrico della linea ferroviaria;

10.3) per entrambe le tratte (T1 e T2), è stato previsto, lungo la linea e in corrispondenza delle stazioni, di inserire una fodera interna di spessore resistente 20-30 cm per garantire maggior impermeabilità, maggiore durabilità delle strutture, maggiore resistenza e miglior lavorabilità durante la costruzione dei diaframmi;

11) la revisione del progetto è stata elaborata nel rispetto di svariati adeguamenti normativi che hanno interessato, tra l'altro, il codice degli appalti e il relativo regolamento, la prevenzione incendi, la sicurezza, le linee guida del Comune di Bologna per la progettazione e il regolamento comunale del verde pubblico e privato;

12) in riferimento al rispetto del Rapporto qualità progetto n. 01_00 del 19 settembre 2017, emesso da Ente terzo preposto alla validazione, si precisa che:

12.1) l'ente interessato è la società Conteco Ceck S.r.l., organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che ha svolto l'attività di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

12.2) la verifica del progetto ha l'obiettivo di accertare la completezza dei documenti del progetto definitivo per garantire il corretto e completo svolgimento delle successive attività di verifica di conformità del progetto medesimo; in particolare è stata verificata la presenza di tutti i documenti richiesti per il progetto definitivo dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» e che saranno oggetto della verifica nonché di tutti i documenti che, pur non facendo parte del progetto definitivo e quindi non essendo oggetto di verifica, contengono informazioni e indicazioni in base alle quali dovrà essere valutata la conformità del progetto stesso (ad esempio: documenti contrattuali, pareri degli enti competenti, ecc.);

12.3) il Rapporto qualità progetto contiene l'esito della verifica di configurazione dell'assetto documentale del suddetto progetto definitivo nonché la verifica del quadro normativo applicato;

13) l'intervento è stato recepito nel Piano urbano della mobilità sostenibile, di seguito PUMS, della città metropolitana di Bologna, approvato con delibera del Consiglio metropolitano 27 novembre 2019, n. 54, e nel Piano generale del traffico urbano, di seguito PGTU, del Comune di Bologna, approvato con delibera del consiglio comunale 2 dicembre 2019, n. 5404;

14) gli indirizzi pianificatori del PUMS hanno previsto, la realizzazione di una rete di linee tranviarie come struttura principale del trasporto pubblico, oltre al servizio ferroviario metropolitano, con attribuzione di un ruolo complementare di adduzione alla restante rete del trasporto pubblico su gomma (di tipo filoviario o meno);

15) l'opera è stata sottoposta alla verifica preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 12 agosto 2011, *rectius* 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e l'esito di tale verifica ha evidenziato che non ricorrono le condizioni di cui ai commi 6 (verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA) e 7 (VIA) del predetto articolo, come del resto già riportato nella citata delibera n. 102 del 2012 di approvazione del progetto preliminare dell'intero progetto P.I.M.BO.;

16) la relazione generale sul progetto dà conto dello svolgimento della valutazione archeologica preliminare sull'aggiornamento del progetto definitivo ai fini della verifica del potenziale archeologico, integrata da un Piano d'indagini preliminari, concordato con il referente della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

17) il suddetto progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in sede di approvazione dello stesso a livello locale, è stato verificato da parte dalla Conteco Check S.r.l. e successivamente validato dal responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, il 31 gennaio 2020;

18) con nota acquisita al protocollo del MIMS il 30 dicembre 2020, n. 9320, la Regione Emilia-Romagna, proprietaria della rete ferroviaria regionale, ha trasmesso il progetto definitivo validato del 2° lotto in esame, precisando che lo stesso progetto era già stato adeguato alle prescrizioni formulate nel corso della procedura approvativa regionale e che il relativo quadro economico era coerente con gli esiti della *project review*, dell'intero progetto P.I.M.BO., di competenza del Comune di Bologna in quanto soggetto aggiudicatore;

19) con nota 6 luglio 2021, n. 641393, la Regione Emilia-Romagna ha verificato l'ottemperanza del progetto definitivo alle condizioni ambientali fissate dalla delibera di giunta regionale n. 1935 del 2005, recante «Decisione in merito alla procedura di verifica (*screening*) sugli interventi infrastrutturali della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore»;

20) con note acquisite al protocollo del MIMS il 2 agosto 2021 con i numeri di protocollo 6172 e 6188, la Regione Emilia-Romagna ha rispettivamente:

20.1) confermato che la documentazione della conferenza di servizi regionale era già a disposizione del MIMS e che la documentazione per la conferenza di servizi organizzata dal predetto Ministero sarebbe stata messa a disposizione delle altre amministrazioni ed enti interessati con nota successiva;

20.2) indicato alle varie amministrazioni e agli enti interessati le modalità di accesso alla documentazione del progetto definitivo;

21) con voto n. 136/PIMBO, espresso nell'adunanza del 3 marzo 2021, il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, istituito ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha espresso parere favorevole sull'intervento, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni riportate nella relazione 1° marzo 2021, n. RU 1558, predisposta dalla competente Direzione generale del MIMS e nella quale è stato dato conto, tra l'altro, che:

21.1) il progetto rispetta le prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi regionale;

21.2) il progetto è stato rivisto a seguito degli aggiornamenti normativi intervenendo dal punto di vista ambientale e della sicurezza;

21.3) non sono formulabili particolari osservazioni sul progetto stesso e sul relativo quadro economico;

21.4) è quindi confermato il finanziamento statale, «fermo restando che l'erogazione dei finanziamenti, nel caso di eventuali maggiori oneri che dovessero presentarsi nel corso della successiva fase progettuale ovvero durante l'esecuzione dei lavori sarà in ogni caso subordinata alla garanzia da parte degli enti cofinanziatori del reperimento dei finanziamenti necessari per il completamento dell'intera opera»;

21.5) tenuto conto che gli interventi sull'intera linea Bologna-Portomaggiore sono oggetto di ulteriori finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC per *upgrade* tecnologico e sicurezza, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di spesa, si ritiene opportuna una programmazione dei lavori con l'intervento in argomento»;

22) la Conferenza di servizi è stata convocata dal MIMS per il 23 settembre 2021, ai sensi degli articoli 165, comma 4, e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la precisazione che avrebbero potuto essere confermati i pareri espressi nella Conferenza di servizi regionale o anche espressi e/o trasmessi nuovi pareri sul progetto;

23) nel corso della suddetta Conferenza di servizi ASPI ha precisato tra l'altro che il progetto in approvazione era già adeguato alle interferenze fisiche e temporali con il progetto di ampliamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna denominato «Passante di Bologna»;

24) il 1° ottobre 2021 sono stati pubblicati sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna nonché sull'albo pretorio del predetto comune gli avvisi di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;

25) con nota 1° ottobre 2021, n. 7653, il MIMS ha sospeso la Conferenza di servizi, convocata ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, per sessanta giorni, a partire dal 4 ottobre 2021, per ottemperare al rispetto del termine di presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti proprietari dei beni da espropriare;

26) con nota acquisita al protocollo del MIMS il 3 dicembre 2021, n. 9708, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che in relazione alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non era stata presentata alcuna osservazione;

27) la regione si è espressa favorevolmente in merito alla localizzazione dell'opera con la propria delibera di giunta n. 444 del 2015;

28) il MIMS ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

29) le opere sono interamente comprese nella fascia di rispetto ferroviario, il cui utilizzo per scopi edificatori è subordinato ad autorizzazione da parte del gestore della linea ferroviaria, come previsto dagli articoli 49 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

30) tenuto conto delle succitate limitazioni all'utilizzo delle aree di progetto, la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la richiamata delibera n. 102 del 2012 di approvazione del progetto preliminare dell'intero progetto P.I.M.BO., non ha comportato conseguenze;

31) la relazione generale sul progetto precisa che gli approfondimenti delle indagini catastali hanno individuato particelle precedentemente non coinvolte nelle fasi di realizzazione dei lavori e di successivo ripristino e che le aree interessate dall'intervento sono di proprietà demaniale o facenti capo a soggetti pubblici, con i quali saranno previste convenzioni per disciplinare le occupazioni permanenti e temporanee necessarie alla realizzazione dell'intervento;

32) la documentazione progettuale include gli elaborati relativi alle espropriazioni e alla individuazione e al superamento delle interferenze;

sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:

1) relativamente ai CAM sopracitati, sono stati considerati parzialmente applicabili solo quelli per l'edilizia, in relazione alle attrezzature accessorie e non all'oggetto principale del progetto, e per l'illuminazione pubblica (rispettivamente CAM Edilizia, per l'«affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici», e CAM Illuminazione pubblica, per «l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica»);

2) come specificato nella relazione generale sul progetto, tali criteri si aggiungono a quelli presenti nel capitolato tecnico, specificando i requisiti prescrittivi e prestazionali aggiuntivi di natura ambientale che l'opera deve avere;

3) in particolare, come ugualmente specificato nella suddetta relazione generale, i CAM Edilizia conten-

gono indicazioni soprattutto per le «stazioni appaltanti nell'espletamento della gara d'appalto e dell'esecuzione del contratto» e «assicurano prestazioni ambientali al di sopra della media del settore per gli edifici oggetto di gara», con l'obiettivo principale di «contenere il consumo di suolo, l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita di habitat, la distruzione di paesaggio agrario, la perdita di suoli agricoli produttivi, tutelando al contempo la salute ed effettuando una valutazione costi-benefici in ottica di ciclo di vita al fine di valutare la convenienza ambientale tra il recupero e la demolizione di edifici esistenti o parti di essi»;

4) la limitata utilizzazione dei CAM deriva dalla tipologia d'intervento, nel quale:

4.1) le aree interessate sono inserite in un contesto fortemente antropizzato e non hanno particolare rilevanza dal punto di vista naturale;

4.2) per sua natura, il progetto non comprende spazi edificati per la presenza di persone prolungata o permanente, quindi sono esclusi dal progetto stesso tutti gli spazi di servizio normalmente associati ad un intervento edilizio;

4.3) si interviene per l'interramento di un sedime ferroviario esistente, per garantire maggiore permeabilità urbana, quindi non si ritengono applicabili i CAM relativi al benessere ambientale delle persone all'interno degli spazi in tema di illuminazione naturale, acustica e inquinamento elettromagnetico;

4.4) In ogni caso, l'applicabilità dei citati criteri potrà essere oggetto di confronto con la stazione appaltante, per valutarne l'effettiva applicazione nei riguardi della complessiva sostenibilità e fattibilità dell'opera;

5) la relazione generale sul progetto illustra i CAM che il progetto definitivo recepisce e che sono disciplinati dal capitolato tecnico ed indica i criteri per i quali viene richiesto di fornire particolare evidenza nella fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori;

6) relativamente alla sostenibilità ambientale dell'opera, valutabile sia in termini d'impatto sulle emissioni di CO_2 e d'inquinanti sia in termini di impatto paesaggistico in ambito urbano, si rileva che il progetto prevede la soppressione di 5 passaggi a livello in ambito urbano su vie ad alto traffico, con conseguente riduzioni della congestione stradale e delle code di veicoli fermi ai passaggi a livello, fonte significativa di emissioni nocive in aree fortemente urbanizzate;

7) la linea ferroviaria oggetto d'intervento è elettrificata, quindi non costituisce una sorgente di emissioni inquinanti, in linea con il principio DNSH;

sotto l'aspetto attuativo:

1) il soggetto aggiudicatore è confermato nel Comune di Bologna;

2) come previsto dalla richiamata delibera di questo Comitato n. 65 del 2020, la stazione appaltante del lotto in approvazione sarà FER, società *in house* della Regione Emilia-Romagna, titolare della gestione della rete ferroviaria regionale;

3) la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato;

4) il CUP del lotto in approvazione è C39D14001160006;

5) il cronoprogramma dell'opera prevede la realizzazione contemporanea delle due tratte, per una durata di circa cinquecentoquarantacinque giorni naturali consecutivi, inclusi sabati, domeniche e/o altre festività;

6) durante la quasi totalità dei lavori è prevista la completa sospensione dell'esercizio ferroviario, sia per ragioni di sicurezza, data l'impossibilità di lavorazioni in prossimità di linee di trazione elettrica attive, sia per ridurre i tempi di realizzazione rispetto ad un'ipotesi iniziale che prevedeva la realizzazione di alcune opere ad esercizio ferroviario attivo;

sotto l'aspetto finanziario:

5) in sede di approvazione del progetto preliminare, il costo del 2° lotto in esame era stato indicato nell'importo arrotondato di 40,18 milioni di euro ed è stato sostanzialmente confermato da parte della regione nel 2015;

6) il costo dell'intervento del 2° lotto è stato successivamente rideterminato dal Comune di Bologna e dal MIMS, in occasione della delibera di questo Comitato n. 92 del 2017, in 46.434.000 euro;

7) con la citata delibera n. 92 del 2017, il costo complessivo dell'intero progetto P.I.M.BO. è stato indicato in 255.324.307,40 euro (al netto dell'IVA), di cui 208.890.307,40 euro quale costo del progetto definitivo del 1° lotto, approvato con la stessa delibera n. 92, e 46.434.000 euro quale costo del 2° lotto ora in esame;

8) con la successiva delibera n. 65 del 2020, il suddetto costo del progetto complessivo del P.I.M.BO. è stato confermato, con aggiornamento delle risorse per il relativo integrale finanziamento come riportato nella seguente tabella:

Tipologia risorse	Importo (in euro)
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	236.376.414,00
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	595.050,50
TPER	8.000.000,00
Comune di Bologna	7.752.842,90
R.F.I.	2.600.000,00
Totale	255.324.307,40

9) l'impostazione del PUMS ha comportato la revisione della parte del P.I.M.BO. riguardante la rete filoviaria, per consentirne l'integrazione e la coerenza con la prevista rete tranviaria, e la conseguente rimodulazione del quadro economico delle opere inserite nel 1° lotto dello stesso P.I.M.BO.;

10) in particolare, a parità di costo complessivo del P.I.M.BO., la suddetta rimodulazione ha determinato una riduzione del costo del citato 1° lotto a 197.950.307,40 euro e la conseguente disponibilità di maggiori risorse, destinabili al finanziamento del 2° lotto (l'interramento della linea ferroviaria), il cui costo aggiornato ammonta a 57.374.000 euro (al netto dell'IVA) ed è articolato come esposto nella seguente tabella:

(importi in euro)

Voci di costo	Importi parziali	Importi totali
Opere tratta 1 (compresi bonifica ordigni bellici e sottoservizi) (A)	29.153.811,44	
Opere tratta 2 (compresi bonifica ordigni bellici e sottoservizi) (A)	17.320.070,94	
Totale opere		46.473.882,38
Oneri per la sicurezza	1.806.816,90	
Totale opere + oneri per la sicurezza		48.280.699,28
Oneri per la progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore	800.000,00	
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA		49.080.699,28
Somme a disposizione		
Spese tecniche - Progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, esecutiva e altre attività tecniche finalizzate alla conferenza dei servizi	1.690.000,00	
Imprevisti	2.500.000,00	
Espropri ed oneri	1.136.565,35	
Oneri di gestione dell'investimento (oneri tipici del soggetto attuatore) e oneri diretti e indiretti del soggetto attuatore	2.966.735,37	
Totale somme a disposizione		8.293.300,72
TOTALE GENERALE		57.374.000,00

11) la differenza di 10.940.000 euro fra il costo aggiornato del 2° lotto, pari a 57.374.000,00 euro, e il costo riportato nella delibera n. 92 del 2017 (precedente punto 2), è costituita da maggiori oneri così articolati:

Maggiori spese	Importo (in euro)
Recepimento delle prescrizioni emerse dalla conferenza di servizi regionale, quota parte oneri per sottoservizi HERA/Comune, adeguamento prezzi e computi	2.910.000
Lavori di allungamento rampa lato Bologna per il mantenimento dell'attraversamento carrabile in corrispondenza del PL di via Cellini, soppresso	5.120.000
Opere superficiali di riqualificazione *ex* sedime ferroviario e aree pertinenziali	533.000
Realizzazione completa (opere strutturali e di finitura) della nuova fermata di via Libia	1.595.000
Adeguamento delle somme a disposizione	782.000
TOTALE	10.940.000

12) il costo tecnico dell'opera è stato elaborato in base al prezziario RFI 2019, all'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna - annualità 2019 e ai prezzi informativi delle opere edili del Comune di Bologna, redatto dalla relativa Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'anno 2017, mentre le voci prive dell'analisi dei nuovi prezzi sono state definite principalmente in base ai prezziari ANAS;

13) il costo delle opere comprende, oltre alle spese per la completa realizzazione della fermata Libia e agli oneri di adeguamento alle prescrizioni della Conferenza dei servizi regionale, le opere di compensazione ambientale, gli oneri per il monitoraggio ambientale e la risoluzione delle interferenze;

14) gli oneri diretti del soggetto attuatore, individuato in FER, sono una cifra forfetaria che rappresenta i costi diretti di gestione dell'appalto, intesi come costi di amministrazione;

15) eventuali ulteriori costi per l'acquisizione delle aree rispetto a quanto previsto nel quadro economico non saranno posti a carico dello Stato e saranno ripartiti come previsto dall'art. 11 dell'Accordo di programma del 2 agosto 2021 tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, città metropolitana di Bologna, comune di Casalecchio di Reno, TPER, Agenzia della mobilità SRM s.r.l. e sostitutivo di quello del 17 luglio 2012;

16) la copertura finanziaria del costo del 2° lotto è la seguente (importi in euro):

FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTI TOTALI
Finanziamento statale - fondi *ex* metro	51.890.000,00
Cofinanziamento del Comune di Bologna, di cui: contributo diretto risorse derivanti da obbligo convenzionale a carico del soggetto privato attuatore del comparto R3.28, nel quale insiste la realizzazione di parte dei lavori sostitutivi della soppressione dei passaggi a livello.	5.484.000,00 3.000.000,00 2.484.000,00
TOTALE RISORSE	57.374.000,00

17) il programma di spesa dell'intervento risulta essere il seguente, considerando la conclusione della procedura di affidamento entro l'anno 2022:

Anno di riferimento	Importi in euro
2018	142.919,16
2019	827.984,78
2020	186.026,05
2021	6.300,00
2022	100.000,00
2023	15.000.000,00
2024	21.110.770,00
2025	20.000.000,01
TOTALE	57.374.000,00

18) tenuto conto dei costi e dei finanziamenti sopra esposti, le risorse disponibili per la realizzazione di entrambi i lotti del progetto P.I.M.BO. sono così imputate (in euro):

	Costo 1° lotto	Costo 2° lotto	Costo totale
COSTI	197.950.307,40	57.374.000,00	255.324.307,40
Tipologia risorse disponibili	Copertura finanziaria 1° lotto	Copertura finanziaria 2° lotto	Copertura complessiva
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	184.486.414,00	51.890.000,00	236.376.414,00
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	595.050,50		595.050,50
TPER	8.000.000,00		8.000.000,00
Comune di Bologna	2.268.842,90	5.484.000,00	7.752.842,90
R.F.I.	2.600.000,00		2.600.000,00
TOTALE COPERTURE	197.950.307,40	57.374.000,00	255.324.307,40

Vista la nota 23 marzo 2022, n. 139504, con la quale il Comune di Bologna ha precisato che:

1) la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in esame in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di programma 2 agosto 2021, sostitutivo di quello del 17 luglio 2012 e sottoscritto tra la citata regione, la Città metropolitana di Bologna, i Comuni di Bologna e di Casalecchio di Reno, TPER e Agenzia della mobilità S.R.M. S.r.l. per la definizione degli impegni delle predette amministrazioni nonché delle modalità di attuazione e finanziamento degli interventi facenti parte del progetto P.I.M.BO.;

2) il progetto è stato adeguato alle prescrizioni formulate dalla regione ed è stato poi condiviso dallo stesso comune ai fini della presa d'atto dell'ottemperanza alle predette prescrizioni di cui alla determina regionale n. 20104 del 12 novembre 2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera di questo comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visti i messaggi di posta elettronica 4 aprile 2022 e il 7 aprile 2022, assunti al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, rispettivamente, il 5 aprile 2022 con il n. 1947 e il 7 aprile 2022 con il n. 2006, con i quali il MIC ha indicato prescrizioni di propria competenza relative al progetto da approvare con la presente delibera;

Preso atto delle osservazioni formulate dal MIC nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta di questo Comitato e delle richieste conseguentemente formulate in tema di verifica archeologica preventiva, che prevedono:

1) prima dell'inizio dei lavori, il soggetto attuatore dell'intervento dovrà attivare la procedura di verifica archeologica preventiva mediante indagini archeologiche, così come previsto dall'art. 25, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2) nel foglio condizioni allegato alla presente delibera dovranno essere inserite le seguenti prescrizioni, già dettate a suo tempo dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna:

2.1) la localizzazione dei carotaggi dovrà essere fornita su supporto cartografico meglio leggibile e su scala idonea, valutando al contempo l'opportunità di riferire le ubicazioni su ortofotocarta, in modo da escludere qualsiasi interferenza tra la localizzazione dei punti di prelievo e situazioni di non agibilità del terreno;

2.2) lo spazio tra un carotaggio e l'altro dovrà essere maggiormente ravvicinato e non superare i 20 m di distanza reciproca in aree identificate come ad alto potenziale archeologico e i 50 m nelle aree a medio-alto potenziale archeologico;

2.3) le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico della competente Soprintendenza, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla stessa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica;

2.4) dovrà essere data comunicazione scritta alla competente Soprintendenza in merito alla data d'inizio dei lavori, con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata;

Vista la nota 11 aprile 2022, n. 2756, con la quale il MIMS:

1) in riscontro alle richieste di cui al punto 2.4 della citata delibera n. 65 del 2020, ha trasmesso la delibera del Comune di Bologna 13 luglio 2021, n. proposta DG/PRO/2021/163, con cui tra l'altro è stato approvato «in linea tecnica ... il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) della *project review* di P.I.M.BO.» e sono stati consentiti «l'avvio dei procedimenti autorizzativi e realizzativi degli interventi del Lotto 1 non interessati dalla Project Review e» la prosecuzione dell'«*iter* approvativo del Lotto 2»;

2) ha precisato che «le osservazioni, le raccomandazioni o le prescrizioni scaturite» dalla succitata Conferenza di servizi del 23 settembre 2021 «devono intendersi comprensive di quelle relative alla Conferenza dei servizi precedente», organizzata dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerate le prescrizioni formulate dal Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi:

1) nel caso di eventuali maggiori oneri che dovessero presentarsi nel corso della successiva fase progettuale ovvero durante l'esecuzione dei lavori, l'erogazione dei finanziamenti sarà subordinata alla garanzia da parte degli enti cofinanziatori del reperimento dei finanziamenti necessari per il completamento dell'intera opera;

2) tenuto conto che gli interventi sull'intera linea Bologna-Portomaggiore sono oggetto di ulteriori finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione per *upgrade* tecnologico e sicurezza, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di spesa, dovrà essere predisposta una programmazione dei lavori con l'intervento in argomento;

Vista la nota 14 aprile 2021, n. 2142, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, questo comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente di questo stesso comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro Mariastella Gelmini risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente di questo comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12- quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di quest'ultima disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione del progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 10, 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, il progetto definitivo denominato «Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano (P.I.M.BO.) - 2° lotto: interramento tratta San Vitale-Rimesse e tratta via Larga nel Comune di Bologna».

1.2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.4. La realizzazione dei lotti 1 e 2 del progetto P.I.M.BO, il cui costo aggiornato è riportato nella tabella seguente, con i relativi finanziamenti:

	Costo 1° lotto	Costo 2° lotto	Costo totale
COSTI	197.950.307,40	57.374.000,00	255.324.307,40
Tipologia risorse disponibili	Copertura finanziaria 1° lotto	Copertura finanziaria 2° lotto	Copertura complessiva
Stato - cap. 7060 del bilancio del MIT	184.486.414,00	51.890.000,00	236.376.414,00
Stato - legge finanziaria n. 244 del 2007	595.050,50		595.050,50
TPER	8.000.000,00		8.000.000,00
Comune di Bologna	2.268.842,90	5.484.000,00	7.752.842,90
R.F.I.	2.600.000,00		2.600.000,00
TOTALE COPERTURE	197.950.307,40	57.374.000,00	255.324.307,40

1.5. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 57.374.000 euro, al netto di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto.

1.6. Il finanziamento del progetto di cui al precedente punto 1.1 è imputato sulle seguenti risorse (in euro):

FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTI TOTALI
Finanziamento statale - fondi *ex* metro	51.890.000,00
Cofinanziamento del Comune di Bologna, di cui: contributo diretto risorse derivanti da obbligo convenzionale a carico del soggetto privato attuatore del comparto R3.28, nel quale insiste la realizzazione di parte dei lavori sostitutivi della soppressione dei passaggi a livello.	5.484.000,00 3.000.000,00 2.484.000,00
TOTALE RISORSE	57.374.000,00

1.7. Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato. L'ottemperanza a tali prescrizioni non deve comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.

1.8. È approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze di cui agli elaborati progettuali allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

1.9. Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono ugualmente allegate alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

1.10. Per gli interventi sull'intera linea Bologna-Portomaggiore, oggetto di ulteriori finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione per *upgrade* tecnologico e sicurezza, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di spesa, deve essere predisposta una programmazione dei lavori con l'intervento in argomento.

2. Disposizioni di carattere finanziario.

2.1. Nel caso di eventuali maggiori oneri che dovessero presentarsi nel corso della successiva fase progettuale, ovvero durante l'esecuzione dei lavori, l'erogazione dei finanziamenti statali è subordinata alla garanzia, da parte degli enti cofinanziatori, del reperimento dei finanziamenti necessari per il completamento dell'intera opera.

2.2. Nel rispetto del punto 2.1, eventuali ulteriori costi per l'acquisizione delle aree rispetto a quanto previsto a tale scopo nelle somme a disposizione del quadro economico non devono essere posti a carico dello Stato e devono conseguentemente essere ripartiti come previsto dall'art. 11 dell'Accordo di programma del 2 agosto 2021 tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Casalecchio di Reno, TPER, Agenzia della Mobilità SRM s.r.l. relativo all'intero progetto P.I.M.BO.

3. Disposizioni finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è tenuto a rendere a questo comitato un'informativa in merito alle varianti approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, e del punto 2.4. della delibera di questo comitato n. 65 del 2020 citata in premessa.

3.2. Relativamente al quadro economico dell'intero progetto P.I.M.BO., il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, il prospetto rimodulato aggiornato a valle della presente delibera, con ripartizione dettagliata dei costi per i due singoli lotti.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto di cui al precedente punto 1.1.

3.4. Il succitato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, altresì, a svolgere le attività di supporto a questo comitato nell'espletamento dei compiti, ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, in materia di vigilanza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, richiamata in premessa.

3.5. Il soggetto aggiudicatore provvede, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo:

3.5.1. ad attivare la procedura di verifica archeologica preventiva mediante indagini archeologiche, così come previsto dall'art. 25, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3.5.2. a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6.

3.6. Il soggetto aggiudicatore trasmette al Ministero della cultura il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al citato punto 1.6.

3.7. Il MIMS ed il Comune di Bologna, soggetto aggiudicatore dell'intervento, assicurano il celere avvio dei lavori ed il contestuale utilizzo delle risorse al fine di evitarne la perenzione e la prescrizione.

3.8. Il suddetto Comune di Bologna, in qualità di soggetto titolare del CUP, deve aggiornare i dati nella BDU, anche per il tramite di FER.

3.9. Le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3.10. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP assegnato all'intervento in esame deve essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con funzioni di Presidente
GELMINI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1194

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI

Come prescritto da ARPAE Emilia-Romagna

1. Emissioni in atmosfera:

1.1. in fase di progettazione esecutiva si dovranno: computare le piante abbattute non considerate nel censimento e incrementare il numero di esemplari arborei di nuovo impianto (occupando aree anche non necessariamente nella fascia di rispetto ferroviaria) e incrementare, nella massima misura possibile, gli stalli per biciclette in prossimità dei punti di interscambio, prevedendo postazioni di *bike* e *car sharing*;

1.2. prima dell'inizio dei lavori si dovrà procedere ad integrare il piano di monitoraggio;

1.3. in fase di cantierizzazione dovranno essere previste misure di mitigazione per la riduzione e/o il contenimento delle emissioni di particolato e inquinanti gassosi, al fine di tutelare i ricettori prossimi alle aree di lavorazione.

2. Emissioni acustiche: si dovrà migliorare e incrementare il posizionamento dei punti di monitoraggio.

3. Gestione delle acque reflue:

3.1. il piano di manutenzione dell'opera dovrà prevedere i necessari interventi di rimozione dei depositi superficiali ed il periodico rifacimento del fondo filtrante in ghiaia delle trincee drenanti al fine di preservarne la capacità di drenaggio delle acque meteoriche;

3.2. l'immissione nella pubblica fognatura della nuova rete di raccolta acque meteoriche di progetto dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni idrauliche del Gestore del servizio idrico integrato;

3.3. per l'installazione dei campi base e/o delle aree di cantiere permeabili, si dovrà prevedere la realizzazione di volumi di laminazione

in riferimento alle prescrizioni idrauliche del Gestore del servizio idrico integrato;

3.4. dovranno essere realizzate reti fognarie separate per acque reflue domestiche, acque reflue industriali e reflue di dilavamento e prima pioggia, acque meteoriche;

3.5. le acque reflue industriali di processo, ivi comprese le acque di prima pioggia e reflue di dilavamento, dovranno essere sottoposte ad idoneo trattamento prima dello scarico nella pubblica fognatura, al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente;

3.6. lo scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia e reflue di dilavamento, potrà avvenire unicamente previa acquisizione della prescritta Autorizzazione unica ambientale;

3.7. nei campi base in misto stabilizzato e compattato in area urbana, in fase esecutiva, dovrà essere valutata la fattibilità di realizzare una pavimentazione totalmente impermeabile, anche temporanea, per il periodo delle installazioni, che consenta una maggiore tutela del suolo ed anche una maggiore efficacia degli interventi di pulizia e quindi anche maggiore limitazione della dispersione di polveri nell'intorno;

3.8. in fase di progetto esecutivo, con particolare riferimento ai campi base, si dovrà avere particolare attenzione nel distinguere e delimitare le superfici che necessitano di sistemi di gestione qualitativa della totalità della portata e quindi in continuo o di sistemi di gestione qualitativa della sola prima pioggia;

3.9. i sistemi di gestione qualitativa delle portate di acque reflue di dilavamento ed acque di prima pioggia dovranno essere gestiti con un trattamento idoneo, a secondo del tipo di contaminazione cui le acque sono soggette, al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente;

3.10. il tipo di trattamento per le acque reflue industriali e reflue di dilavamento delle aree di produzione di calcestruzzo dovrà prevedere anche l'abbattimento dei metalli pericolosi;

3.11. per le superfici da adibirsi a campo base con impianto di betonaggio, lavorazioni e depositi di materie prime e rifiuti, se questi saranno dotati di pavimentazione non impermeabile, in fase di Autorizzazione unica ambientale dovrà essere proposto un piano di caratterizzazione del suolo ed acque sotterranee da condividere e da attuarsi in contraddittorio con Arpae al termine delle lavorazioni.

4. Gestione delle terre e rocce da scavo:

4.1. le terre identificate come sottoprodotto dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, solo nel caso in cui tali materiali siano destinati al riutilizzo fuori cantiere; nel caso in cui il riutilizzo avvenga nel sito di produzione è necessaria solo la caratterizzazione analitica dei materiali;

4.2. è inoltre necessario, all'interno del cantiere, mantenere separati i materiali identificati come sottoprodotti dai rifiuti (tramite apposita cartellonistica);

4.3. nel caso in cui, nel corso delle operazioni di scavo, emergessero evidenze di anomalie del terreno riconducibili a contaminazioni, dovranno essere avviate le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta, titolo quinto.

5. Sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza:

In sede di progettazione esecutiva si dovrà:

5.1. determinare il valore dell'estensione della distanza di prima approssimazione, di seguito DPA, associata alla cabina di trasformazione 23/0,4 kV, esplicitando le ipotesi assunte, le relazioni matematiche impiegate ed i valori dei parametri di calcolo utilizzati nella valutazione della stessa DPA (in particolare la corrente nominale circolante sui cavi di bassa tensione, il diametro e la distanza dei cavi in uscita sul trasformatore nel lato di bassa tensione, la distanza dei conduttori simulati);

5.2. presentare un elaborato grafico riportando la sezione orizzontale della DPA, precedentemente determinata, riferita ai muri della cabina in progetto con evidenziati le destinazioni d'uso ed i relativi tempi di permanenza di tutte le aree e/o luoghi confinanti con il nuovo manufatto di trasformazione;

5.3. esplicitare la tipologia, profondità di interramento e sezione dei cavi di collegamento fra il locale di consegna dell'ente erogatore ed i locali tecnici del manufatto «Libia». Nei casi in cui non sia previsto l'utilizzo di cavi con tali specifiche sarà necessario valutare la DPA e l'eventuale impatto sui recettori vicini;

5.4. all'interno delle estensioni delle DPA, associate alla cabina di trasformazione 23/0,4 kV ed al cavidotto di media tensione, non dovranno essere realizzate aree, luoghi e/o spazi destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere.

6. Possibili alterazioni delle acque sotterranee, da ricondursi principalmente all'esecuzione di opere interrate:

6.1. nella cartografia relativa alla localizzazione dei punti di monitoraggio si richiede di aggiornare la documentazione, evidenziando la localizzazione del punto di monitoraggio AO_5_1a_aso (in località Giardino Oreste Biavati), dal momento che non risulta indicato sulla cartografia stessa;

6.2. in fase di *ante operam* sarebbe opportuno eseguire l'analisi dei parametri chimici e microbiologici con una frequenza almeno trimestrale su tutti gli 8 punti di misura;

6.3. sempre in fase di *ante operam*, si indica di eseguire le misure di livello piezometrico sui piezometri già realizzati;

6.4. nella fase di monitoraggio in corso d'opera, risulta opportuno prevedere una maggiore frequenza di monitoraggio almeno durante le fasi di lavorazione più impattanti (scavo di gallerie, fondazioni ecc.), prevedendo per il periodo necessario all'esecuzione di tali lavorazioni una frequenza di controllo dei parametri chimici e biologici almeno trimestrale.

7. Come prescritto da Autostrade per l'Italia S.p.a., di seguito ASPI, si richiede la previsione, nel tratto in corrispondenza della sede ASPI, di una copertura opaca dello scatolare con un grigliato carrabile anche da mezzi di sollevamento, per permettere la ispezionabilità/manutenzione dell'impalcato.

8. Nelle successive fasi di progettazione ovvero di esecuzione dei lavori, dovranno essere valutate le interferenze con i sottoservizi congiuntamente con gli enti gestori e/o proprietari, in ordine alla tipologia, le modalità esecutive, i costi e la tempistica di risoluzione, tenendo conto anche di eventuali convenzioni sottoscritte con tali enti, disciplinanti le reciproche obbligazioni.

9. Nel caso in cui sia prevista la progettazione o l'esercizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, dovranno essere attivate le procedure di cui agli articoli 3 o 4 dello stesso decreto, come ribadito dal parere dei vigili del fuoco.

10. Per quanto riguarda il parere dell'Autorità militare per questo tipo di opera, questo dovrà essere acquisito dal Comando militare esercito «Emilia-Romagna», ai sensi dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Gli interventi all'interno della fascia di rispetto ferroviaria di 30 metri dovranno essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione in deroga, rilasciata ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie, a seguito di presentazione del progetto esecutivo; analogamente dovrà essere richiesta specifica autorizzazione alla realizzazione della nuova «passerella di scavalco della linea FER» in parallelismo con la linea ferroviaria Firenze-Bologna, inviando il relativo progetto esecutivo.

12. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere concordate con Terna S.p.A. le modalità e le tempistiche di realizzazione delle opere in oggetto.

13. La Protezione civile di Bologna ha confermato quanto già specificato nel parere espresso in relazione all'ottemperanza alle prescrizioni progettuali, rimandando gli ulteriori approfondimenti progettuali in esso suggeriti alla fase esecutiva.

14. Gli elaborati protocollati da Acantho S.p.a. dovranno essere trasmessi a FER al fine di tenerne conto in fase esecutiva.

15. Nelle successive fasi di progettazione ovvero di cantierizzazione/esecuzione dei lavori dovranno essere valutate con le aziende di mobilità le modifiche e l'attribuzione di costi inerenti eventuali variazioni di percorsi e mezzi relativi a linee di trasporto pubblico interferenti con l'intervento in argomento.

16. Si dovrà tener conto delle prescrizioni formulate nella precedente Conferenza dei servizi regionale, da ottemperarsi nelle successive fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

Prescrizioni formulate dal Ministero della cultura:

17. la localizzazione dei carotaggi dovrà essere fornita su supporto cartografico meglio leggibile e su scala idonea, valutando al contempo l'opportunità di riferire le ubicazioni su ortofotocarta, in modo da escludere qualsiasi interferenza tra la localizzazione dei punti di prelievo e situazioni di non agibilità del terreno;

18. lo spazio tra un carotaggio e l'altro dovrà essere maggiormente ravvicinato e non superare i 20 m di distanza reciproca in aree identificate come ad alto potenziale archeologico e i 50 m nelle aree a medio-alto potenziale archeologico;

19. le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico della competente Soprintendenza, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla stessa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica;

20. dovrà essere data comunicazione scritta alla competente Soprintendenza in merito alla data d'inizio dei lavori, con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Prescrizione formulata dal Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi:

21. tenuto conto che gli interventi sull'intera linea Bologna-Portomaggiore sono oggetto di ulteriori finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione per upgrade tecnologico e sicurezza, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di spesa si ritiene opportuna una programmazione dei lavori con l'intervento in argomento.

22. Nel caso di eventuali maggiori oneri che dovessero presentarsi nel corso della successiva fase progettuale, ovvero durante l'esecuzione dei lavori, l'erogazione dei finanziamenti statali è subordinata alla garanzia, da parte degli enti cofinanziatori, del reperimento dei finanziamenti necessari per il completamento dell'intera opera.

22A04404

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2022.

Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2014, di adozione del «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 4 agosto 2015, come modificato dal decreto direttoriale 25 novembre 2017, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del citato regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed in particolare l'art. 16, contenente misure urgenti in materia di giustizia tributaria digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161;

Visti, in particolare, gli articoli 15, 16 e 17 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 27, che ha introdotto disposizioni urgenti riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 6 novembre 2020, n. 44, recante le regole tecnico-operative per la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice tributario, per la redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione, per la redazione e trasmissione telematica degli atti digitali da

parte degli ausiliari del giudice e per la trasmissione dei fascicoli processuali informatici;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, n. 46, recante le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 266 dell'8 novembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto ministeriale 30 settembre 2021 relativo alle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 1, commi 350 e 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso: *a)* la realizzazione di presìdi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presìdi costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; *b)* la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria; *c)* il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio»;

Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del quale «Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU* […]»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare, l'art. 6 e 7;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit* del PNRR ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2, lettera *c)*, punto *ii)*, del regolamento (UE) n. 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. […]»;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», ai sensi del quale «In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'art. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 2 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale «I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed in particolare gli articoli 9 e 31-*bis*;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a definire l'articolazione e i compiti delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 15, 16 e 17 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive modificazioni, nonché di dare attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra richiamati;

Informate le organizzazioni sindacali;

Su proposta dei capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Capo I

UFFICI TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

OGGETTO

Art. 1.

1. Il presente decreto individua l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e ne definisce i relativi compiti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161.

Sezione II

ORGANIZZAZIONE DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Art. 2.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività delle stesse.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ottanta uffici di livello dirigenziale non generale.

3. L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 4, relativamente alle competenze delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, dall'art. 6, relativamente alle funzioni esercitate dalle Ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione, e dall'art. 7, relativamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Art. 3.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta/ Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Firenze/Prato, Foggia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria/ Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/ Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/ Asti, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bologna/ Ferrara, Cagliari/ Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/ Oristano, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Forlì-Cesena/ Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova/La Spezia, Pisa/Pistoia, Mantova/Cremona, Padova/ Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto/Arezzo, Siracusa/Ragusa, Torino/Aosta, Treviso/ Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti a ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono costituite da un'unica unità organizzativa articolata in due o più sedi situate nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, a ciascuna delle quali è preposto un direttore con funzioni dirigenziali di livello generale, sono articolate come segue:

a) Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/ Monza e Brianza, costituita da tre uffici dirigenziali non generali;

b) Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, costituita da due uffici dirigenziali non generali;

c) Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna/Ferrara, costituita da due uffici dirigenziali non generale;

d) Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, costituita da quattro uffici dirigenziali non generali;

e) Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, costituita da tre uffici dirigenziali non generali;

f) Ragioneria territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, costituita da due uffici dirigenziali non generali;

g) Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, costituita da due uffici dirigenziali non generali.

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo assicurano, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 4, in particolare:

a) il supporto ai compiti di *audit* del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;

d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;

g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle commissioni tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici.

3. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sovraintendono, d'intesa con gli uffici centrali competenti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, al funzionamento dei presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e garantiscono supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Gli ambiti di competenza per lo svolgimento dei compiti indicati nei precedenti commi e assegnati ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto.

5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)* nonché quelle di cui al comma 3 sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attività:

a) controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa; verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-*bis*, legge n. 196/2009;

c) controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, compresi i controlli sui rendiconti dei Commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile, e controlli concomitanti, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

d) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea;

e) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

f) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;

g) vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche;

h) conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione;

i) attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato ed attività connessa al relativo contenzioso;

l) svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010;

m) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

n) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

p) ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegata dai Dipartimenti.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organizzate nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi della politica di coesione dell'Unione europea e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorità di *audit* di fondi comunitari, nonché per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di *audit* degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere *i)* e *l)* è assicurato mediante la definizione di specifiche modalità operative da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera *m)* è assicurato mediante la definizione di specifici indirizzi da parte del Dipartimento del tesoro, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo le attività di cui al comma 1, lettere *i)* e *l)* possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate dal Dipartimento della Ragioneria generale, sentiti i direttori delle ragionerie di cui all'art. 4 del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

7. Le Ragionerie territoriali dello Stato, in coordinamento con le competenti strutture centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, assicurano il miglioramento continuo e l'interoperabilità dei sistemi, dei processi e delle attività lavorative, anche nell'ottica dell'evoluzione tecnologica e della digitalizzazione.

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attività su base regionale:

a) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *i)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;

b) le funzioni di cui alle lettere *b)* e *h)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi;

c) le funzioni di cui alla lettera *j)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica;

d) le funzioni di presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in raccordo con la Ragioneria territoriale di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera *c)*, sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Torino/Aosta nel proprio ambito territoriale di competenza.

Art. 7.

1. Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, e relativo contenzioso di primo grado, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *m)* del presente decreto, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella B allegata al presente decreto, con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.

Art. 8.

1. Nelle Ragionerie territoriali dello Stato, articolate anche in più uffici di livello dirigenziale non generale, il direttore è responsabile del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie della Ragioneria territoriale.

Art. 9.

1. La Ragioneria territoriale dello Stato di Roma è costituita da quattro uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 2. Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e relativo contenzioso in primo grado.

La rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *i)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti e relativo contenzioso nelle materie di cui all'art. 4, primo comma, del predetto decreto.

Attività di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Le funzioni di cui alle lettere *b)* e *h)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 in materia di depositi provvisori e definitivi e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi.

Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni;

Ufficio II

Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'ufficio I.

Ufficio III

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con esclusione delle competenze attribuite all'ufficio IV. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-*bis*, legge n. 196/2009.

Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Ufficio IV

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità speciale resi da funzionari delegati, compresi quelli nominati con ordinanze di protezione civile, commissari delegati, commissari straordinari e da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato, di fondi di provenienza dal bilancio dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e controllo concomitante sugli atti delle relative gestioni. Controllo successivo dei rendiconti dei funzionari e commissari delegati, dei commissari di Governo, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali, di cui all'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 10.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza e di Napoli sono costituite ognuna da tre uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 2. Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e relativo contenzioso in primo grado.

La rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *i)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti e relativo contenzioso nelle materie di cui all'art. 4, primo comma, del predetto decreto.

Attività di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Attività di segreteria delle commissioni mediche di verifica. Le funzioni di cui alle lettere *b)* e *h)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 in materia di depositi provvisori e definitivi e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi.

Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni;

Ufficio II

Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio I;

Ufficio III

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile, e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attività di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-*bis* legge n. 196/2009.

Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 11.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna/Ferrara, Palermo e Venezia sono costituite ognuna da due uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 2. Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e relativo contenzioso in primo grado.

La rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *i)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti e relativo contenzioso nelle materie di cui all'art. 4, primo comma, del predetto decreto.

Attività di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Attività di segreteria delle commissioni mediche di verifica. Le funzioni di cui alle lettere *b)* e *h)* dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 in materia di depositi provvisori e definitivi e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi.

Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-*bis*, legge n. 196/2009.

Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Ufficio II

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche.

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio I.

Art. 12.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Firenze/Prato e Torino/Aosta sono costituite ognuna da due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio del direttore

Gestione delle risorse umane e strumentali, presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, laddove attribuiti alla Ragioneria territoriale. Attività di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 6, comma 1, del presente decreto. Attività di segreteria delle commissioni mediche di verifica.

Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-*bis*, legge n. 196/2009.

Concorso all'attività di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni.

Ufficio I

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e

dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio del direttore.

Art. 13.

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bolzano, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco/Sondrio, Cosenza, Cuneo, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova/La Spezia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Reggio Calabria/ Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona/Imperia, Siena/Grosseto/Arezzo, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui è preposto il direttore.

Art. 14.

1. Tutti gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi con atto del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, sulla base delle indicazioni che saranno diramate con apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per le materie di competenza.

Art. 15.

1. Gli atti organizzativi degli uffici dirigenziali, di cui al presente decreto, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

b) più efficace espletamento delle attività di competenza;

c) miglior utilizzo delle risorse umane;

d) più efficiente erogazione dei servizi all'utenza.

Sezione III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 545.

Art. 16.

Gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente dal Dipartimento delle finanze, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività degli stessi.

Art. 17.

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali dell'Abruzzo, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana e del Veneto, sono uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali della Basilicata, del Molise, dell'Umbria e della Valle d'Aosta, nonché delle commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano, sono uffici di livello non dirigenziale la cui titolarità è conferita con provvedimento del direttore generale delle Finanze.

3. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di Roma e Napoli, sono uffici di livello dirigenziale non generale.

4. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e di primo grado, individuate nell'Allegato C del presente decreto, sono uffici di livello non dirigenziale la cui titolarità è conferita con provvedimento del direttore generale delle Finanze.

Art. 18.

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie svolgono le seguenti attività:

a) iscrizione degli atti di ricorso e d'appello nel registro generale e formazione del fascicolo d'ufficio del processo di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

b) assistenza all'organo giudicante e predisposizione del verbale della Camera di consiglio o di udienza pubblica di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) assistenza alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

d) comunicazione alle parti processuali dell'avviso di trattazione dell'udienza e del dispositivo, ai sensi degli articoli 16, 16-*bis*, 31 e 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

e) deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e inserimento nella banca dati dipartimentale della giurisprudenza tributaria;

f) supporto all'attività di massimazione delle decisioni prevista dall'art. 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

g) gestione dei fascicoli processuali dei ricorsi e degli appelli di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

h) trasmissione dei fascicoli processuali di cui all'art. 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

i) gestione dei fascicoli processuali relativi al ricorso innanzi alla Corte di cassazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

j) liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso in materia di contributo unificato tributario e delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

k) rilascio di copie semplici e di copie autentiche degli atti, documenti e delle sentenze contenuti nei fascicoli ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel rispetto della normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali;

l) supporto all'utenza per i servizi digitali della giustizia tributaria e delle procedure relative al Processo tributario telematico (PTT) di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e ai relativi decreti attuativi;

m) gestione dei dati e dei documenti relativi agli atti del processo nel sistema informativo della giustizia tributaria;

n) gestione degli affari generali, del personale, del controllo gestionale delle attività amministrative, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico;

o) attività connesse alla logistica e alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

p) gestione amministrativa dei giudici tributari, liquidazione e pagamento dei relativi compensi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

q) gestione e conservazione degli archivi documentali e dei fascicoli processuali, anche digitali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della normativa di settore;

r) gestione del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254;

s) gestione dei beni informatici e monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi informatici;

t) definizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni di diretta competenza volti a garantire, all'interno dei presidi territoriali, efficienti ed efficaci livelli del servizio di giustizia;

u) ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative o delegata dai Dipartimenti.

Art. 19.

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, sono articolati nei seguenti servizi:

a) segreteria della Presidenza e rapporti con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

b) affari generali e del personale, relazioni sindacali, controllo di gestione, definizione dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei livelli di servizio all'utenza;

c) relazioni con il pubblico (URP);

d) logistica delle sedi e tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

e) ricezione atti, visure e rilascio copie, informazioni alle parti processuali e assistenza sui servizi telematici della giustizia tributaria;

f) verifica e completamento nel sistema informativo della giustizia tributaria dei dati e dei documenti relativi al fascicolo processuale;

g) contributo unificato tributario, procedure di reclamo-mediazione e contenzioso tributario;

h) assistenza alle sezioni e supporto all'attività giurisdizionale, anche attraverso la ricerca e la selezione della giurisprudenza tributaria;

i) assistenza alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato;

j) gestione amministrativa dei giudici tributari e liquidazione dei relativi compensi;

k) gestione dei pagamenti dei compensi ai giudici tributari;

l) assistenza all'Ufficio del massimario e analisi della giurisprudenza;

m) assistenza informatica ai giudici tributari e al personale amministrativo per il corretto utilizzo delle applicazioni in uso presso le commissioni tributarie;

n) gestione degli archivi e attività di scarto della documentazione processuale e amministrativa, analogica e digitale;

o) consegnatario dei beni mobili;

2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 2, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da *a)* a *o)*, con esclusione del servizio indicato alla lettera *k)*;

3. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di cui all'art. 17, comma 3, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da *a)* a *o)* del comma 1, con esclusione del servizio indicato alla lettera *l)*;

4. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di cui all'art. 17, comma 4, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da *a)* a *o)* del comma 1, con esclusione del servizio indicato alle lettere *k)* e *l)*.

Art. 20.

1. I direttori degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all'art. 17 provvedono:

a) all'organizzazione del lavoro per consentire l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, il tempestivo svolgimento delle procedure amministrative e di supporto all'attività giurisdizionale, nonché la corretta erogazione dei servizi rivolti all'utenza;

b) alla gestione e valutazione del personale assegnato;

c) al corretto esercizio delle relazioni sindacali.

2. I dirigenti degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, con riguardo agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4, aventi sede nella regione di competenza e in quelle contigue definite ai sensi del comma 4:

a) comunicano al presidio unitario i fabbisogni di beni e servizi rilevati presso ciascuna Commissione tributaria;

b) assumono, di norma, le funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e assicurano la gestione delle procedure di acquisizione dei relativi beni e servizi sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.

c) curano l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dai competenti uffici centrali del Dipartimento delle finanze.

3. I dirigenti degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, con riferimento agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, aventi sede nella regione di competenza o in quelle contigue:

a) provvedono al pagamento dei compensi dei giudici tributari;

b) autorizzano le assenze dei direttori degli uffici di segreteria e concorrono alla loro valutazione;

c) vigilano sul corretto esercizio delle relazioni sindacali.

4. L'individuazione degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di livello non dirigenziale aventi sedi nelle regioni contigue di cui ai commi precedenti, è stabilita con decreto del direttore generale delle finanze.

5. Per garantire l'efficienza dei servizi della giustizia tributaria, al ricorrere di particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo, le attività e i servizi di cui agli articoli 18 e 19 possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, al personale degli uffici di segreteria di altre commissioni tributarie.

Sezione IV

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CUI ALL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 545.

Art. 21.

1. All'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono assegnate due posizioni di livello dirigenziale non generale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento interno adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30 SETTEMBRE 2021 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 8 NOVEMBRE 2021, N. 266.

Art. 22.

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, dedicato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella sezione dedicata alla declaratoria delle competenze dell'Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale il periodo: «Coordinamento delle attività e degli studi dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilità nazionale con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC» è soppresso;

b) all'ultimo periodo del comma 1, dopo le parole «decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed una ulteriore posizione di livello dirigenziale non generale per le finalità di cui all'art. 31-*bis*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.»;

c) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«16. Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Unità di missione. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Unità di missione.

Affari generali e di segreteria del Comitato scientifico per le attività inerenti la revisione della spesa.

Studi e proposte metodologiche, in raccordo con le strutture della Ragioneria generale dello Stato, per l'integrazione delle attività di analisi e valutazione della spesa nelle procedure di bilancio e per l'analisi della *performance* delle amministrazioni pubbliche tramite l'utilizzo di appositi indicatori, anche attraverso l'analisi e lo studio delle principali esperienze internazionali e la promozione di collaborazioni con istituzioni esterne ed organismi internazionali.

Attività di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione dei fabbisogni, della spesa e delle politiche pubbliche per lo sviluppo, ivi inclusi gli interventi realizzati direttamente dalle amministrazioni pubbliche, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza e degli interventi nell'economia, anche in collaborazione con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; progetti di collaborazione con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università ed enti e istituti di ricerca. Nelle medesime materie, collaborazione, nell'ambito della pro-

cedura di cui all'art. 22-*bis*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi, nelle successive attività di monitoraggio e nell'elaborazione delle relative relazioni e partecipazione alle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196 del 2009.

Attività per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.

Ufficio II

Studi, proposte metodologiche e attività per l'applicazione di metodi quantitativi per la valutazione dei fabbisogni delle amministrazioni pubbliche, della spesa e degli effetti delle politiche pubbliche.

Attività di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni pubbliche nelle materie trasversali, ivi incluse le spese per il pubblico impiego, per gli acquisti di beni e servizi, per gli investimenti, anche con riferimento alle articolazioni dei diversi livelli di governo.

Attività di monitoraggio, raccolta e sistematizzazione delle basi informative, analisi e valutazione dei fabbisogni, della spesa e delle politiche pubbliche per il lavoro e in ambito sociale, della salute, istruzione e università, della cultura e della giustizia, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Progetti di collaborazione con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, nonché convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università ed enti e istituti di ricerca. Nelle medesime materie, collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'art. 22-*bis*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero e dei relativi accordi, nelle successive attività di monitoraggio e nell'elaborazione delle relative relazioni e partecipazione alle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196 del 2009.

Attività per il supporto normativo e la valutazione delle proposte legislative nelle materie di competenza dell'ufficio, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 3 settembre 2015, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il presente decreto è sottoposto al controllo secondo la normativa.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1172

ALLEGATO *A*

(art. 4, comma 4)

Area	RTS	Ambito territoriale
Area nord-ovest	RTS Milano	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area nord-est	RTS Venezia	Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA
Area centro-nord	RTS Bologna/ Ferrara	Emilia Romagna, Toscana e Marche
Area centro-sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area sud-ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

ALLEGATO *B*

(art. 7, comma 1)

Tabella	
RTS	Ambito territoriale
Genova/La Spezia	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna/Ferrara	Emilia Romagna e Marche
Firenze/Prato	Toscana
Roma	Roma
Frosinone/Latina	Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)

Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Catanzaro/Crotone	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)
Reggio Calabria/Vibo Valentia	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Palermo	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino/Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Sassari/Olbia-Tempio	Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Perugia/Terni	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine/Pordenone	Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO *C*

(art. 17, comma 4)

Tabella
Commissioni tributarie provinciali
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo
Commissioni tributarie di primo grado
Bolzano e Trento

22A04357

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 19 maggio 2022.

Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato.

Alle amministrazioni dello Stato
Alle amministrazioni regionali
Alle amministrazioni locali
Agli organismi di diritto pubblico

Premessa

L'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» stabilisce che «Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica».

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita, ai sensi dell'art. 1, comma 589, della legge n. 208 del 2015, concernente legge di stabilità 2016, le competenze precedentemente svolte dall'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, inclusa quella di cui all'art. 44 della legge n. 248 del 2007 citata.

Inoltre, anche l'art. 3, comma 1, lettera eee)(1), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici (il Codice) - nell'inciso: «(...) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (...)», ribadisce l'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 44.

L'art. 14, comma 2, della legge 196 del 2009 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni, prevede che: «Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 della medesima legge, il DIPE - già Unità tecnica finanza di progetto, di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 - trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le infor-

---

(1) eee): «contratto di partenariato pubblico-privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31, n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat.

mazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

Inoltre, considerato che l'art. 180, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede che: «Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti», sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla presente circolare le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché coloro che esercitino le funzioni di concedente ai sensi degli articoli 164 e seguenti, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, che abbiano avviato operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP).

La presente circolare, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge, definisce nuovi termini e modalità di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni, in sostituzione delle precedenti circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009 e del 10 luglio 2019.

L'art. 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ha statuito un ulteriore obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero di trasmettere anche al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni sulle operazioni di partenariato pubblico privato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europea, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, e per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di cui trattasi. Al fine di ottemperare ad entrambi gli adempimenti normativi sopra menzionati (art. 44, comma 1-*bis* decreto-legge n. 248 del 2007 e art. 1, comma 626, della legge n. 160 del 2019) e ridurre l'onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in accordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) - Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito l'ISTAT, ha realizzato il Nuovo portale per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato (https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp) finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle istituzione coinvolte per i rispettivi fini istituzionali.

Tutto ciò considerato, si individuano di seguito le tipologie di operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione prevista dalla presente circolare, nonché il dettaglio delle informazioni richieste.

1. La decisione Eurostat

1.1. Con decisione 11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio statistico delle Comunità europee, ha fornito indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato (PPP). La medesima materia è stata poi definita nelle successive edizioni del *Manual on Government Deficit and Debt* (MGDD) pubblicate da Eurostat; e al momento è in vigore l'edizione 2019(2). I PPP regolamentati dai criteri definiti da Eurostat sono caratterizzati dai seguenti elementi:

il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di lungo periodo;

il contratto è stipulato con uno o più soggetti privati eventualmente costituiti in società;

il contratto prevede la costruzione da parte del privato di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una infrastruttura esistente, che dovrà fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi;

l'opera riguarda settori in cui la pubblica amministrazione, sia a livello centrale che locale, ha di norma un forte interesse pubblico (sanità, istruzione, sicurezza, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ecc.);

la pubblica amministrazione è l'acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda è generata dalla stessa pubblica amministrazione (a titolo di esempio: carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici) sia quando proviene da utilizzatori terzi (a titolo di esempio: ospedali, trasporto pubblico locale).

Qualora siano previsti pagamenti da parte degli utenti finali per servizi collegati ad attività secondarie associate con l'infrastruttura, questi devono rappresentare una parte minoritaria dei ricavi complessivi del soggetto privato (a titolo di esempio, si consideri un ospedale in cui l'amministrazione paga un canone per la disponibilità della struttura e per i servizi, mentre l'eventuale fruizione del parcheggio è pagata direttamente dagli utenti stessi al gestore privato).

La decisione Eurostat 11 febbraio 2004, prevede che i beni (*asset*) oggetto di tali operazioni non vengano registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, secondo le definizioni del regolamento europeo SEC (attualmente nella versione del SEC2010, fissata dal regolamento UE n. 549 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013), solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

Ciò avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: il soggetto privato assume il rischio di costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda.

Il rischio di costruzione riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di *standard* predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, lacune tecniche, esternalità negative, compreso il rischio ambientale. L'assunzione del rischio da parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione dell'opera. L'eventualità che il soggetto pubblico corrisponda quanto stabilito nel contratto indipendente-

(2) Il Manuale è reperibile sul sito web istituzionale: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf. Eurostat ed EPEC - European PPP Expertise Centre - hanno, altresì, pubblicato nel 2016, una Guida sul trattamento statistico dei contratti di PPP reperibile sul sito web: http://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf

mente dalla verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell'infrastruttura o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa, comporta, invece, l'assunzione del rischio di costruzione da parte del soggetto pubblico.

Il rischio di disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale.

Tale rischio si può ritenere in capo al privato se i pagamenti pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio reso, così come pattuito nel disposto contrattuale, e il soggetto pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione (sia per quanto riguarda la disponibilità dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi erogati) non vengano raggiunti. La previsione di pagamenti costanti, indipendentemente dal volume e dalla qualità di servizi erogati, implica, viceversa, una assunzione del rischio di disponibilità da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, nel caso di realizzazione di uffici pubblici, tribunali, istituti penitenziari, ecc., ad uso esclusivo della pubblica amministrazione, in cui al privato che progetta, realizza e gestisce l'infrastruttura viene corrisposto un canone per la disponibilità in piena efficienza della struttura stessa e per la gestione dei servizi correlati (ordinaria e straordinaria manutenzione, guardiania, gestione delle reti, gestione archivi, pulizia, gestione parcheggio, etc.), il rischio di disponibilità si può considerare trasferito al privato qualora contrattualmente sia prevista l'applicazione automatica di penali che incidono sul canone corrisposto dal soggetto pubblico sia nel caso di indisponibilità completa o parziale della struttura, sia di erogazione di servizi non corrispondenti agli *standard* contrattuali.

Il rischio di domanda è connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato; ci si riferisce a quello che può definirsi normale rischio economico assunto da un'azienda in un'economia di mercato.

Il rischio di domanda si considera assunto dal soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici sono correlati all'effettiva quantità domandata per quel servizio dall'utenza. Il rischio di domanda, viceversa, si considera allocato al soggetto pubblico nel caso di pagamenti garantiti anche per prestazioni non erogate. In altre parole, si presume che il soggetto pubblico assuma il rischio di domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello di pagamenti al partner privato indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espressa dall'utente finale, rendendo così irrilevanti le fluttuazioni del livello di domanda rispetto alla redditività dell'operazione per il privato. Ad esempio, nell'ipotesi di realizzazione di strade senza pedaggio in cui al privato, che progetta, costruisce e gestisce l'infrastruttura, vengono corrisposti pagamenti pubblici (tariffe ombra) in funzione del passaggio degli autoveicoli, il rischio di domanda può considerarsi trasferito al privato nel caso in cui detti pagamenti siano correlati agli effettivi passaggi degli autoveicoli, rilevati elettronicamente.

1.2.

Con le successive edizioni del MGDD, Eurostat ha chiarito in maniera sempre più puntuale il principio fissato originariamente dalla decisione del 2004 aggiungendo molteplici elementi utili per la valutazione complessiva dell'allocazione rischi/benefici tra partner privato e pubblica amministrazione.

Il punto chiave per l'ISTAT, secondo la Decisione Eurostat del 2004, il SEC 2010, il Manuale MGDD nonché la guida EPEC-Eurostat, è la classificazione statistica delle infrastrutture realizzate nell'ambito di un contratto di PPP. Esse possono essere considerate, nei conti nazionali, come attività non di proprietà della pubblica amministrazione solo se è stabilito in modo chiaro che al partner privato sono allocati simultaneamente la maggior parte dei rischi e dei benefici derivanti dall'operazione.

Pertanto, deve essere considerata questione centrale l'analisi della ripartizione dei rischi e dei benefici tra la pubblica amministrazione e il partner privato. Si intendono di seguito richiamati i contenuti dell'ultimo aggiornamento del MGDD del 2019, per l'individuazione dei principi applicabili alle operazioni oggetto del paragrafo 1) della presente circolare.

2. Le figure contrattuali previste dall'ordinamento italiano ricadenti nella tipologia indicata nella decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004

2.1. Il decreto legislativo, n. 50 del 2016, ha introdotto, all'art. 3, comma 1, lettera *eee)*, la seguente definizione di contratto di partenariato pubblico-privato: «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.».

La medesima disposizione prevede, inoltre, che alle operazioni di partenariato pubblico-privato si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 248 del 2007, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 31 del 2008.

2.2. Ai fini delle comunicazioni oggetto della presente circolare, dovranno essere presi in considerazione:

i. i contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 180, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ove riferiti a operazioni in cui l'Amministrazione si configuri come principale acquirente dei servizi resi dall'infrastruttura;

ii. i contratti di concessione affidati ai sensi della normativa previgente, di cui agli articoli 144 e 153 (cd. Finanza di progetto) del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero ai sensi degli articoli 20 e 37-*bis* e seguenti della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni - ove novellati da atti aggiuntivi adottati a partire dall'anno 2016 e non ancora trasmessi al DIPE;

iii. le ulteriori operazioni in partenariato pubblico-privato, ivi compresa la costituzione di società miste, che abbiano le caratteristiche indicate al paragrafo 1) della presente circolare. Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei servizi da parte del soggetto pubblico, queste possono essere rappresentate da canoni o da tariffe ombra (*shadow tolls*).

Le operazioni di PPP ricadono nell'obbligo di comunicazione anche quando, nonostante vi sia la previsione di pagamenti da parte di utenti finali, la pubblica ammini-

strazione corrisponde un canone periodico per l'uso o la disponibilità dell'infrastruttura.

3. Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni

3.1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla presente circolare le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché coloro che esercitino le funzioni di concedente ai sensi degli articoli 164 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, che abbiano avviato operazioni di partenariato pubblico-privato, che presentino le caratteristiche descritte al paragrafo 1, ovvero forme di partenariato pubblico privato definite dall'art. 180, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2. Le amministrazioni pubbliche sono individuate sulla base della definizione del SEC2010 (regolamento UE n. 549, del 2013) reso operativo dall'ISTAT che pubblica annualmente la lista delle unità istituzionali comprese nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005») e, attualmente, dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 196 del 2009.

3.3 I soggetti di cui ai punti precedenti, previa registrazione dell'utenza, accedono al portale attraverso le credenziali SSO del Ministero dell'economia e delle finanze (che vengono acquisite mediante PEC all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione utenza - se trattasi di primo accreditamento al sistema di autenticazione SSO del Ministero dell'economia e delle finanze - o già in possesso dell'Utenza) attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS), nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), delle linee guida in materia di transizione digitale nonché delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali e della *privacy*.

4. Documenti e dati oggetto di comunicazione

4.1. Con riferimento a ciascun contratto stipulato ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici, avente le caratteristiche citate al paragrafo 1, i soggetti aggiudicatori di cui al paragrafo 3 sono tenuti a popolare il Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato, con la modalità di cui al precedente punto 3.3, caricando la seguente documentazione:

1) Nella sezione contratto: il contratto stipulato nonché eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso intervenuti successivamente alla stipula;

2) Nella sezione allegati i seguenti documenti:

a) capitolati prestazionali e documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche della gestione;

b) piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, con relativa relazione illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso (l'allegato del Piano economico finanziario va caricato in formato *Excel* editabile.);

c) relazione illustrativa del progetto;

d) scheda di progetto.

4.2. Con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico-privato, che presentino le caratteristiche indicate al paragrafo 1, poste in essere attraverso la creazione di una società mista, i soggetti aggiudicatori sopra indicati dovranno trasmettere i seguenti documenti da caricare nella sezione allegati:

1) atto costitutivo della società;

2) statuto della società ed eventuali atti successivi di modifica dello stesso;

3) eventuale contratto stipulato tra soggetto aggiudicatore e società mista e relativi allegati.

4.3 Con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 i soggetti aggiudicatori provvedono, inoltre, alla compilazione e al caricamento sul portale, della «Scheda di progetto» allegata alla presente circolare.

5. Termini e modalità di trasmissione dei documenti

I soggetti aggiudicatori indicati al paragrafo 3, che pongano in essere contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) compresi nelle tipologie indicate al paragrafo 2, sono tenuti a caricare la documentazione indicata al paragrafo 4, relativamente a ciascuna operazione, esclusivamente sul Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato di cui al paragrafo 3.3 entro trenta giorni dalla stipula del contratto avendo, altresì, cura di comunicare successivamente con tempestività il raggiungimento del relativo *financial close*.

Gli stessi soggetti aggiudicatori dovranno impegnarsi a caricare gli atti aggiuntivi e i documenti di modifica dei documenti già trasmessi entro trenta giorni dalla stipula degli stessi.

Si rinvia all'allegato «Nota tecnica n. 1» per le istruzioni di dettaglio in merito all'accesso al Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato e al caricamento dei documenti richiesti, di cui al paragrafo 4, e per la compilazione della «Scheda di progetto».

Al fine di assicurarne una diffusa conoscenza nell'intero territorio nazionale, la presente circolare con l'allegato «Nota tecnica n. 1» sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana all'indirizzo http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ e all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/

6. Accesso al Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP)da parte del DIPE, della RGS e dell'ISTAT.

Fatte salve le finalità e gli obblighi istituzionali di ciascuna parte, il Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP) sarà integralmente e autonomamente accessibile dal DIPE e dall'ISTAT, così da assicurarne la coerente idonea fruizione, anche per garantire l'interoperabilità dei dati ivi contenuti con le rispettive banche dati e sistemi informativi, nonché il prelievo dei documenti di cui al paragrafo 4.

Roma, 19 maggio 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1848

ALLEGATO

□ Prima compilazione □ Aggiornamento	**SCHEDA DI PROGETTO (parte integrante la circolare ai sensi dell art.44) DIPE-ISTAT PPP**		
PROGETTO			
Codice CUP			
SOGGETTO CONCEDENTE			
Codice Fiscale			
SOGGETTO CONCESSIONARIO			
Codice Fiscale			
TIPOLOGIA DI CONTRATTO			
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE			
VALORE INVESTIMENTO			
PERIODO CONCESSORIO (DURATA COMPLESSIVA)			
Periodo di Costruzione			
Periodo di Gestione			
VALORE INVESTIMENTO (per anno)	ANNO 1 DI COSTRUZIONE:€.............................. ...	ANNO 2 DI COSTRUZIONE:€.............................. ...	ANNO 3 DI COSTRUZIONE:€.............................. ...
	ANNO 4 DI COSTRUZIONE:€.............................. ...	ANNO 5 DI COSTRUZIONE:€.............................. ...	ANNO 6 DI COSTRUZIONE:€.............................. ...
CONTRIBUTO PUBBLICO TOTALE			
Importo			
VALORE CONTRIBUTO PUBBLICO PER ANNO DI COSTRUZIONE	CONTRIBUTO PUBBLICO ANNO 1 DI COSTRUZIONE:€..................	CONTRIBUTO PUBBLICO ANNO 2 DI COSTRUZIONE:€..................	CONTRIBUTO PUBBLICO ANNO 3 DI COSTRUZIONE:€.................. ....
	CONTRIBUTO PUBBLICO ANNO 4 DI COSTRUZIONE:€..................	CONTRIBUTO PUBBLICO ANNO 5 DI COSTRUZIONE:€..................	CONTRIBUTO PUBBLICO ANNO 6 DI COSTRUZIONE:€.................. ....
CANONE DI DISPOBIBILITA'	◯ si presente ◯ no presente	**CANONE DI SERVIZI**	◯ si presente ◯ no presente
Importo Canone di disponibilità (importo previsto dall'anno 1 di gestione all'anno x di gestione)	da_______. A________	Importo	
Importo Canone di servizi (importo previsto dall'anno 1 di gestione all'anno x di gestione)	da_______. A________	Importo	
Garanzie	◯ si presenti ◯ no presenti	Elenco delle garanzie presenti nel contratto:...	
Il Concedente è garante del Concessionario nei confronti dei suoi finanziatori ◯ si presenti all'art.[•]del contratto ◯ no presenti		Altre garanzie (specificare) .... ◯ si presenti all'art.[•]del contratto ◯ no presenti	

Nuovo Portale RGS per il Monitoraggio dei Contratti di Partenariato Pubblico Privato

Nota Tecnica N. 1

Principali funzionalità del nuovo sistema

Sommario

Premessa

La presente Nota Tecnica riassume le principali funzionalità del nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei Contratti di Partenariato Pubblico Privato, messe a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche tenute all'obbligo di comunicazione delle informazioni previsto dalla Circolare di cui costituisce Allegato.

Per maggiori dettagli si rimanda alla manualistica utente, accessibile e scaricabile dal Portale.

1 – Accreditamento e Accesso al Portale

1.1 Registrazione utenza

Per poter accedere al Portale di Monitoraggio dei Contratti di Partenariato Pubblico Privato, è necessario registrare la propria utenza, associandola al proprio/i Ente/Enti di appartenenza, tramite l'apposita funzionalità di registrazione utenza, fruibile cliccando il tasto "REGISTRATI" presente nella homepage dell'area pubblica del portale all'indirizzo https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp.

Figura 1 – Homepage Area Pubblica – Registrati

La procedura di accreditamento si articola in 3 passi successivi.

Per prima cosa l'utente deve compilare una serie di campi anagrafici:

- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- E-mail

Tale e-mail sarà utilizzata dal servizio di SSO (single sign-on) del MEF per l'invio delle credenziali e la futura gestione dell'utenza (esempio: reset password).

I campi sono tutti obbligatori e sono previsti dei controlli formali minimi sulla compilazione degli stessi.

Figura 2 – Registrazione – step 1

Successivamente l’utente deve indicare per quale o quali Enti richiede l’accreditamento: è possibile in questa fase richiedere l’associazione a più Enti contestualmente.
Per poter procedere alla registrazione è necessario digitare, nel campo CF, il codice fiscale dell’Ente di appartenenza dell'utente che intende registrarsi. L'Ente di appartenenza deve essere censito nell'anagrafica IPA.
Il pulsante VERIFICA permette di accertare che l’Ente sia censito, ed in tal caso, viene mostrata la denominazione dello stesso.

Figura 3 – Registrazione – step 2 – ricerca Ente

Figura 4 - Registrazione – step 2 –dati di contatto per l’Ente

Per poter selezionare l' Ente, all'utente è richiesto di inserire le seguenti informazioni:

- E-mail comunicazione (obbligatorio)
- N° Telefono comunicazione (obbligatorio)
- Telefono: ulteriore campo di telefono facoltativo

Inseriti tali dati andrà cliccato il pulsante (+) *Aggiungi Ente* per completare la selezione.

Se i dati inseriti sono corretti e completi, gli stessi vengono riepilogati in basso nella maschera a video

Figura 5 - Aggiunta Ente

Prima di confermare la registrazione l'utente ha la possibilità di

- selezionare altri Enti ai quali intende associare la propria utenza, ricercandoli per codice fiscale come precedentemente descritto;
- eliminare dalla lista il riferimento di un Ente aggiunto, tramite il pulsante Elimina, qualora non si desideri più associare lo stesso alla propria utenza.

Per ogni ente che l'utente ha indicato è necessario caricare un file che certifichi che l'utente lavori per l'ente o che sia titolato al caricamento dei dati sul portale per conto dell'ente. Tale file sarà successivamente visionato dalla Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica (IGECOFIP) che potrà accettare o meno la richiesta di accesso del richiedente.

Ultimata la selezione degli Enti cui associare la propria utenza, l'utente può confermare la richiesta registrazione cliccando sul pulsante di conferma.

La procedura termina con lo step 3, in cui tramite un messaggio viene comunicato il buon esito della richiesta di registrazione. A questo punto vi è un processo di verifica dell'IGECOFIP che può terminare con due esiti:

- Esito positivo: l'IGECOFIP accetta la richiesta di accreditamento dell'utente e questi riceverà una mail in cui verrà notificata la possibilità di accedere al sistema per inserire i dati degli enti scelti;
- Esito negativo: l'IGECOFIP rigetta la richiesta di accreditamento dell'utente (ad esempio il documento allegato alla richiesta non è leggibile) e questi riceverà una mail in cui verrà notificato il rigetto della richiesta per accedere al sistema per inserire i dati degli enti scelti

Al termine della procedura in caso di esito positivo, all'utente che ne sia sprovvisto, verrà fornita un'utenza SSO del MEF e una password temporanea, che sarà necessario modificare al primo accesso. Tali credenziali saranno comunicate via mail.

Qualora invece l'utente sia già in possesso delle credenziali SSO del MEF, a seguito della procedura di richiesta registrazione terminata con esito positivo, potrà accedere al portale con le stesse o tramite gli altri sistemi di autenticazione messi a disposizione dal servizio di Single Sign-On.

1.2 Accesso e Homepage del Portale

A seguito di registrazione utenza, l'utente può accedere al Portale di Monitoraggio dei Contratti di Partenariato Pubblico Privato cliccando il tasto "Effettua il login" presente nella homepage dell'area pubblica del portale all'indirizzo https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp.

Figura 6 – Homepage Area Pubblica – Effettua il log in

Il sistema prospetterà all'utente la maschera di autenticazione SSO, di cui si fornisce un esempio:

Figura 7 – Maschera SSO di accesso al sistema

Una volta effettuato l'accesso, l'utente atterra sulla homepage del portale, che ha la seguente struttura:

- Header: contiene il logo, la funzione di ricerca e le informazioni sull'utente loggato (nominativo e profilo)
- Menu di navigazione (verticale a sinistra): contiene l'icona per navigare verso Homepage e Contratti
- Corpo centrale articolato in 3 sezioni riportanti, dall'alto verso il basso rispettivamente, i contratti "in essere" (si veda il paragrafo 1.3) dell'ente, i macro-indicatori di informazioni, o KPI (Numero totale, Valore totale e Classificazione dei contratti "in essere") ed una sezione di link utili.

Figura 8– Esempio di homepage del Portale di Monitoraggio dei contratti di PPP – contratti "in essere" e KPI

Figura 9 – Esempio di homepage del Portale di Monitoraggio dei contratti di - link utili

1.3 Scheda contratti

La funzione Scheda contratti, raggiungibile tramite l'apposito pulsante nel menu di navigazione verticale a sinistra, permette all'utente di gestire i contratti del proprio Ente di appartenenza. In particolare, l'utente ha modo di inserire nuovi contratti, visualizzare quelli già presenti a sistema nei vari "stati", modificare i contratti in essere e scaricare una specifica reportistica.

Un contratto può esistere in uno dei seguenti 4 'stati' e può essere in uno solo di essi per volta:

- in essere: un contratto diventa "in essere" non appena viene acquisito e rimane in tale stato fino al raggiungimento della sua data di fine (nel qual caso il suo stato diventa "in archivio") o fino a quando l'utente non decide di apportare una modifica allo stesso ponendolo nello stato "in modifica";
- in modifica: un contratto "in essere" viene posto nello stato "in modifica" non appena l'utente decide di modificarne qualche informazione. A valle del salvataggio delle modifiche apportate al contratto questo torna ad essere "in essere". Infine, qualora l'utente decida di annullare il processo di modifica del contratto scartando le modifiche che ha riportato, l'utente porrà nuovamente "in essere" il contratto;
- in bozza: il primo stato di un contratto è "in bozza", e rimane in tale stato finché l'utente non avrà compilato tutte le sezioni richieste per un contratto. Quando i dati immessi dall'utente durante il processo di inserimento di un nuovo contratto saranno completi e validi, allora il contratto potrà passare nello stato "in essere" a seguito del suo 'caricamento' da parte dell'utente;
- in archivio: sopraggiunta la data di termine di un contratto, questo in automatico passerà nello stato "in archivio" e non saranno più possibili variazioni dello stesso.

Figura 10 - Schede contratti, stati del contratto

La prima sezione della funzione Scheda contratti permette all'utente di prendere visione dei contratti nello stato "in essere".
Il sistema prospetta tali contratti paginati per 10 schede alla volta, mostrando dapprima quelli inseriti più di recente. L'utente ha modo di accedere ai risultati successivi con apposito paginatore.
Nella parte superiore della pagina è presente un filtro che permette all'utente di affinare i criteri della ricerca per i contratti di suo interesse: tale filtro può essere aperto o chiuso tramite apposito click sull'icona dello stesso, come da immagini seguenti.

Figura 11 - Contratti in essere, filtro chiuso

Contratti in essere

Tipologia Contrattuale | Tipologia Opera | Oggetto del contratto

Data inizio | Data fine

Valori contratto

Da | A

Svuota filtri | APPLICA

Figura 12 - Contratti in essere, filtro aperto

L'utente ha a disposizione i seguenti criteri di ricerca:

- Tipologia contrattuale
- Tipologia di opera
- Oggetto del Contratto
- Data Inizio/Fine
- Valore contratto da/a

Dopo aver impostato i criteri di interesse, per eseguire la ricerca è necessario cliccare il pulsante "Applica", mentre in caso si desiderino ripulire del tutto i criteri di ricerca utilizzati è possibile utilizzare il pulsante "Svuota filtri".
I filtri impostati vengono applicati tutti in AND, ovvero la ricerca darà come risultato i contratti che soddisfano TUTTI i filtri di ricerca impostati.

La seconda sezione della funzione Scheda contratti permette all'utente di prendere visione dei contratti nello stato "in modifica", ovvero quei contratti che, dallo stato 'in essere' sono stati posti in stato 'modifica' per motivazioni di diversa tipologia (si rimanda al paragrafo 3).

La terza sezione della funzione Scheda contratti permette all'utente di prendere visione dei contratti nello stato "in bozza", ovvero quei contratti creati ex-novo tramite la funzione 'Inserisci scheda contratto', che non sono stati completati o caricati/sottomessi. In questa sezione l'utente può ritrovare quindi i contratti parzialmente compilati e riprendere l'inserimento dei dati fino al caricamento conclusivo, anche in più sessioni lavorative.

La quarta ed ultima sezione della funzione Scheda contratti permette all'utente di prendere visione dei contratti nello stato "in archivio", ovvero quei contratti la cui data di fine contratto è "scaduta"; In questa sezione l'utente può prendere visione dei contratti archiviati, senza la possibilità di apportarvi alcuna modifica.

2 – Inserimento di una nuova Scheda Contratto

Per inserire un nuovo contratto è necessario selezionare il pulsante “Inserisci scheda contratto” presente in alto a destra della Homepage o anche nella sezione dei “contratti in essere” delle Schede contratti.

Dopo aver selezionato il pulsante, viene caricata la nuova pagina di riepilogo del contratto denominata “Scheda contratto in Bozza” caratterizzata da 3 sezioni o “accordion” principali ovvero Informazioni Generali, Analisi della allocazione dei rischi e Documentazione allegata, come da immagine seguente:

Figura 14 - Scheda contratto in bozza

Inizialmente nella pagina è presente solamente il pulsante “Elimina Scheda” che permette di eliminare, qualora lo si ritenesse opportuno, il contratto in questo momento nello stato in bozza, senza ultimare il processo di registrazione e caricamento dello stesso. Ogni accordion può essere aperto o chiuso cliccando sull’icona della freccia sulla destra.

In ogni accordion sono riportate alcune informazioni di sintesi del contratto ed è presente il pulsante “Compila” che permette all’utente di accedere alle pagine di inserimento dei dati del contratto.

I tre accordion principali sono obbligatori per poter caricare un contratto in essere; ciò significa che è obbligatorio:

- Compilare in tutti i suoi campi la sezione delle informazioni generali del contratto (si veda il paragrafo seguente);
- Compilare la sezione dell’allocazione dei rischi (non richiesto in caso di “Concessione di servizi”);
- Corredare il contratto della documentazione richiesta, sotto forma di allegati, in base ai dati inseriti nella sezione delle informazioni generali.

Di seguito vengono descritte alcune peculiarità e aspetti caratteristici delle pagine di inserimento dei dati del contratto.

2.1 – Informazioni Generali

La prima sezione da completare, riguarda le informazioni generali del contratto. Dopo aver cliccato sul pulsante Compila si apriranno 5 nuove pagine di un percorso guidato, finalizzato alla raccolta delle informazioni generali del contratto.

Le 5 sezioni o step delle Informazioni generali sono:

- Anagrafica contratto
- Piano economico finanziario
- Progettazione e costruzione (In caso di contratti di tipologia "Concessione di servizi", questa sezione non va popolata)
- Gestione
- Assicurazioni e garanzie.

A loro volta questi 5 step sono organizzati in accordion dove l'utente può indicare le informazioni richieste. I campi di immissione dati possono essere di diversa natura:

- Menu a tendina di selezione;
  - Va selezionata una tra le voci disponibili nella lista
  - Se nella lista è presente la voce 'Altro', la sua selezione rende visibile una casella di testo dove l'utente deve obbligatoriamente dettagliare tale voce.
- Campi di data;
- Campi di immissione testo alfanumerico;
- Campi numerici: qualora i campi riguardino importi sono ammessi solamente 2 cifre decimali dopo la virgola, ulteriori cifre verranno troncate. È possibile riportare gli importi utilizzando il punto "." come separatore delle migliaia: il sistema in automatico, dopo aver digitato la cifra o dopo averla incollata da fonte esterna, esegue una formattazione dell'importo numerico non appena l'utente cliccherà fuori dal campo;
- Campi percentuali: sono ammessi solamente 2 cifre decimali dopo la virgola, ulteriori cifre verranno troncate;
- Flag di selezione/caselle di spunta: "check-list", ovvero delle liste di selezione in cui è richiesto all'utente di selezionare le voci che ritiene valide per le informazioni richieste: in tal caso la casella da selezionare ha una forma quadrata (☐ quando non selezionata; ☑ quando selezionata)
- Radiobutton: sono caselle di selezione a forma circolare (Si ⊙ No ○) con due scelte possibili, tipicamente "sì" o "no". In questo caso deve essere sempre eseguita una scelta tra quelle proposte;
- Aggiungi/Elimina: in alcuni step, l'utente ha modo, tramite tali pulsanti, di aggiungere o eliminare dei campi.

In generale, per quanto riguarda l'obbligatorietà\opzionalità delle informazioni da imputare in fase di inserimento di un contratto, valgono le seguenti regole:

- I campi a testo libero o a scelta chiusa contrassegnati da un asterisco (*) rosso sono campi obbligatori, quelli sprovvisti sono campi facoltativi.
- I Radiobutton (Si ⦿ No ○) sono sempre obbligatori;
- I Flag di selezione (☐ ☑) sono di principio facoltativi (diventa obbligatorio la selezione di almeno una voce quando la "checklist" è dipendente da un radiobutton o altro flag selezionato).

Per alcuni campi sono presenti delle informative aggiuntive rappresentate dall'icona della "i" informativa: passando il cursore sopra tale icona verranno visualizzati dei dettagli maggiori, di ausilio per la corretta comprensione e compilazione del campo di riferimento.

Nei vari step di inserimento del contratto, in fondo alla pagina, sono presenti i seguenti pulsanti:

- **Step precedente**: cliccando questo pulsante l'utente si sposta sullo step precedente del processo di inserimento dei dati.
- **Salva in bozza**: cliccando su questo pulsante l'utente salva sul sistema i dati sin lì immessi in pagina senza che vengano fatti controlli di obbligatorietà o di coerenza. L'utente può così salvare una bozza del lavoro sin lì svolto e ripartire da una situazione parziale dei dati del contratto per continuare l'attività di registrazione del contratto.
- **Step successivo**: cliccando su questo pulsante l'utente "tenterà" di proseguire nel percorso di inserimento dei dati del contratto spostandosi sullo step successivo. Alla pressione del pulsante il sistema esegue prima dei controlli di obbligatorietà e coerenza dei dati immessi e qualora siano presenti degli errori non permette il passaggio allo step successivo, segnalando all'utente tramite apposita messaggistica la presenza di errori (tale pulsante non è presente sull'ultimo step delle Informazioni generali). A tal fine si veda l'esempio riportato di seguito di messaggi di errore:

Figura 15 - Esempio di messaggi di errore

- **Torna al riepilogo**: il pulsante è presente solamente sull'ultimo step delle Informazioni generali ed il suo funzionamento è simile al pulsante "Step successivo" con l'unica differenza che, a valle dei controlli di obbligatorietà e coerenza, viene caricata la pagina di riepilogo del contratto.

2.2 –Allocazione dei rischi

NOTA BENE: **l'autovalutazione eseguita dal concedente non ha alcuna validità ai fini della classificazione statistica che è esclusivamente a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) così come previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.**

Il secondo accordion del contratto riguarda l'allocazione dei rischi, ovvero un questionario finalizzato a verificare allocazione dei rischi secondo quanto dettato dalle regole europee.
Nel caso particolare in cui il contratto sia di tipologia "Concessione di Servizi" questo accordion non viene popolato.
Nel caso particolare in cui il contratto sia di tipologia "Efficientamento Energetico" questo accordion mostrerà il questionario relativo alla specifica tipologia contrattuale.

Dopo aver cliccato sul pulsante Compila si apriranno 2 nuove pagine di un percorso guidato finalizzato al raccoglimento delle informazioni per la verifica della allocazione dei rischi.
Le 2 sezioni o step sono:

- Classificazione del contratto PPP /EPC (a seconda della tipologia contrattuale)
- Analisi della allocazione dei rischi

A differenza dell'accordion precedente, l'utente non deve necessariamente compilare tutti i campi. In particolare, sono presenti degli automatismi specifici nel primo step:

- Classificazione contratto PPP / EPC: in questo primo step è richiesto all'utente di rispondere tramite radiobutton ad alcune domande con delle risposte sì/no. A seconda della risposta selezionata l'utente può proseguire o meno alla domanda successiva. In quest'ultimo caso all'utente viene prospettato un messaggio di warning che specifica che il contratto è considerato "NON PPP" oppure "NON EPC" e quindi non saranno posti ulteriori interrogativi all'utente. L'utente ha quindi modo di confermare la scelta o annullarla per tornare al questionario;
- Analisi della allocazione dei rischi: in questo secondo step l'utente è chiamato a rispondere a tutte le domande.

2.3 – Allegati (INSERIMENTO OBBLIGATORIO)

Il terzo accordion del contratto riguarda la documentazione da allegare. In ciascun box è possibile caricare un documento o una cartella compressa contenente più documenti, rispettando le dimensioni massime di caricamento indicate a video.

Dopo aver cliccato sul pulsante Carica si apre la pagina per caricare i documenti richiesti come riportato nell'immagine seguente:

Figura 16 - Esempio di documentazione allegata

Per caricare un documento o una cartella compressa contenente una serie di documenti, è necessario cliccare sulla voce "Carica documento" e successivamente, seguendo le istruzioni riportate a video, ricercare un documento/una cartella compressa sul proprio computer o trascinarlo/a direttamente sul sistema per ottenere il risultato mostrato nell'immagine successiva:

Figura 17 - Esempio di caricamento allegato

Una volta caricato un documento, cliccando sui tre puntini verticali che si trovano sulla destra è possibile scaricarlo o eliminarlo.

Figura 18 - Scarica \ Elimina allegato

Una volta caricati tutti gli allegati richiesti, tramite la pressione del pulsante Torna al riepilogo è possibile tornare all'omonima pagina del contratto, dove è ora presente il pulsante "Carica Scheda" la cui pressione renderà il contratto "attivo", passandolo definitivamente dallo stato "in bozza" allo stato "in essere" come mostrato nell'immagine successiva:

Figura 19 - Esempio di avvenuto inserimento

3 – Modifica di una Scheda Contratto

È possibile modificare un contratto registrato in precedenza e che quindi si trova nello stato "in essere". Per modificare un contratto in essere è necessario innanzitutto porlo in stato "in modifica"; per fare ciò è necessario:

- selezionare il pulsante Visualizza Scheda per entrare nel riepilogo del contratto "in essere" che si vuole modificare;
- selezionare il pulsante "Modifica" presente in basso a sinistra dell'accordion "Informazioni generali": l'utente verrà indirizzato alla pagina per l'inserimento delle motivazioni della modifica.

In questa pagina è necessario indicare la data a decorrere dalla quale avranno valenza le modifiche, il soggetto che ha richiesto di apportare le modifiche e l'indicazione della tipologia di modifica (a scelta tra "Errori di compilazione o dati incompleti/da aggiornare" e "Modifiche contrattuali").

Se la tipologia selezionata è Modifiche contrattuali, è necessario indicare anche:

- le cause della modifica contrattuale, tramite la selezione di una o più voci proposte in formato di lista;
- le conseguenze della modifica contrattuale, tramite la selezione di una o più voci proposte in formato di lista;
- i provvedimenti adottati a seguito della modifica contrattuale, tramite la selezione di una tra le opzioni proposte in formato di radiobutton.

Per porre in stato "in modifica" l'utente deve confermare la volontà di procedere tramite il pulsante "Procedi alla modifica".
Se tutte le informazioni richieste nella pagina di motivazione sono state compilate correttamente, il sistema provvede a:

- porre il contratto in stato "In modifica";
- storicizzare nello Storico delle modifiche la 'fotografia' del contratto da cui si è partiti;
- portare l'utente sulla pagina "Scheda contratto In Modifica", che presenterà il pulsante COMPILA nella sezione Informazioni generali \ allocazione dei rischi, ed il pulsante CARICA nella sezione Documentazione, per consentirgli di:
    - modificare uno o più campi delle informazioni generali;
    - modificare una o più risposte fornite nella parte relativa alla allocazione dei rischi;
    - aggiungere, sostituire od eliminare gli allegati caricati nella Documentazione allegata.

Ogni modifica apportata al contratto viene verificata dal sistema per validarne la coerenza e congruenza con gli altri dati presenti, come:

- Valorizzazione di altri campi della sezione Informazioni generali;
- Valorizzazione dei campi nella allocazione dei rischi;
- Documentazione a corredo del contratto.

Nel caso di modifica per "Modifiche Contrattuali" è necessario caricare gli Atti aggiuntivi tra gli allegati del contratto.

3.1 Storico delle modifiche

Per i contratti "in essere" che sono stati oggetto di modifiche contrattuali nella pagina di riepilogo del

contratto è presente lo Storico delle Modifiche.

Figura 20 - Storico delle modifiche

Ogni record si riferisce ad una versione precedente della scheda contratto in essere; in tabella viene riportata la data e la motivazione della modifica del contratto. È inoltre possibile accedere al dettaglio dello storico dei contratti.

22A04427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sucralfato, «Sucralfato Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 581/2022 del 27 luglio 2022

Codice pratica: VN2/2021/212.

Autorizzazione

È autorizzata la seguente variazione:

TIPO II - B.I.z) Aggiornamento ASMF per il principio attivo sucralfato

relativamente al medicinale SUCRALFATO DOC GENERICI nella confezione:

confezione «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. 034788012.

Titolare A.I.C.: Doc Generici Srl con sede legale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04405

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glatiramer acetato, «Copaxone».

Estratto determina AAM/PPA n. 582/2022 del 27 luglio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale COPAXONE:

Tipo II, C.I.4) – Aggiornamento degli stampati per implementazione di nuove informazioni di sicurezza, in merito all'utilizzo della sostanza attiva Glatiramer acetato in caso di allattamento.

Si modifica il paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e il relativo paragrafo del foglio illustrativo e aggiornamento del piano di gestione dei rischi.

Confezioni A.I.C. n.:

035418021 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 28 siringhe preriempite;

035418033 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 7 siringhe;

035418045 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 30 siringhe;

035418058 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 90 (3x30) siringhe;

035418060 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 1 ml con ago;

035418072 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe preriempite da 1 ml con ago;

035418084 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 x 12 siringhe preriempite da 1 ml con ago;

035418096 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 36 siringhe preriempite da 1 ml con ago.

Si modifica altresì la descrizione delle seguenti confezioni autorizzate, per adeguamento agli *standard terms*:

da:

035418021 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 28 siringhe preriempite;

035418033 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 7 siringhe;

035418045 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 30 siringhe;

035418058 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 90 (3x30) siringhe;

a:

035418021 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 28 siringhe preriempite;

035418033 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 7 siringhe preriempite;

035418045 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite;

035418058 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 90 (3x30) siringhe preriempite.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teva GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm – Germania;

Numero procedura: DE/H/5283/002;004-005/II/197;

Codice pratica: VC2/2021/232.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04406

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Urgo».

Con la determina n. aRM - 104/2022 - 5126 del 18 luglio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratoires Urgo Healthcare, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DICLOFENAC URGO;

confezione: 045950019 - descrizione: «180 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA;

confezione: 045950021 - descrizione: «180 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A04407

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blumirtax»

Con la determina n. aRM - 105/2022 - 3189 del 18 luglio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bluefish Pharmaceuticals AB, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto-elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: BLUMIRTAX.

Confezioni e descrizioni:

039179205 - «30 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179193 - «15 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179181 - «45 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179179 - «45 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179167 - «45 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179155 - «45 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179142 - «45 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179130 - «45 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179128 - «30 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179116 - «30 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179104 - «30 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179092 - «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179080 - «30 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179078 - «30 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179066 - «15 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179054 - «15 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179041 - «15 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179039 - «15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179027 - «15 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al;

039179015 - «15 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Poliestere/Al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A04408

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine»

Con determina n. aRM - 106/2022 - 5163 del 22 luglio 2022 è stata revocata, su rinuncia della V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: BETADINE;

confezione: 049175019;

descrizione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A04409

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Combantrin»

Con la determina n. aRM - 107/2022 - 40 del 22 luglio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: COMBANTRIN;

confezione: 023003041;

descrizione: «250 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A04410

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ramipril e Amlodipina, «Ramipril e Amlodipina Krka».

Estratto determina AAM/PPA n. 583/2022 del 27 luglio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: RAMIPRIL E AMLODIPINA KRKA,

dosaggio/forma farmaceutica:

«5mg/5mg capsule rigide» (Tutte le confezioni);

«5mg/10mg capsule rigide» (tutte le confezioni);

«10mg/5mg capsule rigide» (tutte le confezioni);

«10mg/10mg capsule rigide» (tutte le confezioni).

Titolare A.I.C.: KRKA d.d. Novo Mesto con sede legale in Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DE/H/4683/001-004/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2021/97,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 marzo 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04429

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Azelastina Cloridrato, «Vividrin».

Estratto determina AAM/PPA n. 584/2022 del 27 luglio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: VIVIDRIN;

Confezioni 047698016 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone HDPE da 10 ml;

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Martesana, 12, 20090 Vimodrone (MI), Italia – Codice fiscale 07393830158;

Procedura: Decentrata;

Codice procedura europea: MT/H/0234/001/R/001;

Codice pratica: FVRMC/2021/246;

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 settembre 2022, con conseguente modifica del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate al foglio illustrativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04430

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Bendamustina, «Bendamustina Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 585/2022 del 27 luglio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: BENDAMUSTINA KABI

Confezioni:

A.I.C. n. 045121011 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 25 mg;

A.I.C. n. 045121023 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 25 mg;

A.I.C. n. 045121035 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 25 mg;

A.I.C. n. 045121047 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 25 mg;

A.I.C. n. 045121050 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcin0 da 100 mg;

A.I.C. n. 045121062 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 100 mg.

Titolare A.I.C. n.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala - Verona (VR), Italia – Codice fiscale n. 03524050238.

Procedura decentrata

Codice procedura europea: AT/H/0587/001/R/001

Codice pratica: FVRMC/2020/227

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 giugno 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04431

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dorzolamide e Timololo, «Eyroobi».

Estratto determina AAM/PPA n. 586/2022 del 27 luglio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: EYROOBI.

Confezioni:

A.I.C. n. 044738019 - «20 mg/ml+5mg/ml collirio soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml con dosatore novelia;

A.I.C. n. 044738021 - «20 mg/ml+5mg/ml collirio soluzione» 3 flaconi LDPE da 5 ml con dosatore novelia;

A.I.C. n. 044738033 - «20 mg/ml+5mg/ml collirio soluzione» 6 flaconi LDPE da 5 ml con dosatore novelia;

A.I.C. n. 044738045 - «20 mg/ml+5mg/ml collirio soluzione» 2 flaconi LDPE da 5 ml con dosatore novelia;

A.I.C. n. 044738058 - «20 mg/ml+5mg/ml collirio soluzione» 4 flaconi LDPE da 5 ml con dosatore novelia.

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031, Abano Terme (PD), Italia - codice fiscale 00204260285

Procedura decentrata

Codice procedura europea: DK/H/2566/001/R/001

Codice pratica: FVRMC/2021/26

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 gennaio 2022, con conseguente modifica del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04432

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiornamento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo in ambito sanitario - luglio 2022.

Nel corso dell'adunanza del 27 luglio 2022, il Consiglio dell'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. *a)* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, l'«Aggiornamento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo in ambito sanitario - luglio 2022». La delibera n. 369 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-369-del-27-luglio-2022

22A04542

MINISTERO DELLA SALUTE

Avvio del procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni per il mantenimento della validità delle autorizzazioni come presidi medico chirurgici dei prodotti destinati alla disinfestazione della cute integra prima di un trattamento medico.

Si comunica che sul sito web istituzionale del Ministero della salute, www.salute.gov.it è pubblicato l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni per il mantenimento della validità delle autorizzazioni come presidi medico chirurgici dei prodotti destinati alla disinfezione della cute integra pima di un trattamento medico. Il termine per la formulazione di eventuali osservazioni, memorie e documenti da parte degli interessati è di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

22A04483

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Promozione di un teleriscaldamento efficiente.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 263 del 30 giugno 2022 sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione dei benefici per la realizzazione di interventi volti all'estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica http://www.mite.gov.it/

22A04433

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-185) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.